

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-976 del 23/02/2018
Oggetto	D.LGS n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - HERAMBIENTE SPA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'INSTALLAZIONE IPPC DENOMINATA "CENTRO ECOLOGICO BAIONA" (PUNTI 5.1.a), 5.1.b), 5.2.a), 5.2.b), 5.3.a1), 5.3.a2), 6.11) DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA n. 182 - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1018 del 23/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventitre FEBBRAIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **HERAMBIENTE SPA** CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'INSTALLAZIONE IPPC DENOMINATA “**CENTRO ECOLOGICO BAIONA**” (PUNTI 5.1.a), 5.1.b), 5.2.a), 5.2.b), 5.3.a1), 5.3.a2), 6.11) DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA n. 182 – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -

IL DIRIGENTE

PREMESSO che per l'installazione IPPC denominata “**Centro Ecologico Baiona**” sita in Comune di Ravenna, Via Baiona n. 182, **HERAmbiente SpA** avente sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (Partita IVA/C.F. 02175430392) risulta titolare dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3811 del 04/12/2013;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante “Norme in materia ambientale”, in particolare il *Titolo III-bis della Parte II* in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015 e smi;

VISTA la comunicazione di modifica presentata da HERAmbiente SpA in data 10/07/2017, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 3811 del 04/12/2013 (ns. PGRA/2017/9515) per modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo del Centro Ecologico Baiona riguardanti alcune metodiche analitiche e la procedura di omologa dei rifiuti (Rev. 2 del 16/11/2016) che supera la precedente revisione comunicata in data 03/02/2015 ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi (PG Provincia di Ravenna n. 10550/2015);

ACQUISITO in proposito il parere favorevole espresso in data 08/09/2017 dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna - Unità IPPC-VIA (ns. PGRA/2017/12119), a riscontro della richiesta inoltrata da questa SAC con nota ns. PGRA/2017/10318;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "Definizioni" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della LR n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, in seguito all'analisi della documentazione presentata, le suddette modifiche comunicate dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono da considerare come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

RICHIAMATO il rapporto relativo all'attività ispettiva IPPC svolta in data 22-23-24/06/2015 dal Servizio Territoriale ARPA di Ravenna - Unità IPPC-VIA presso l'installazione in oggetto (PG Provincia di Ravenna n. 66236 del 31/07/2015) da cui non sono emerse non conformità rispetto all'AIA e alla normativa vigente in campo ambientale, fatta salva una serie di indicazioni su soluzioni da adottare da recepire nell'AIA;

PRESO ATTO che, a seguito della sostituzione delle apparecchiature di separazione, a far tempo da aprile 2016 il gestore provvede al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dal trattamento primario della sezione TAPO dell'impianto TAS (fanghi da vibrovaglio di cui al codice EER 190813*) in cassoni scarrabili dotati di copertura (PG Provincia di Ravenna n. 82634/2015), corrispondendo alla soluzione da adottare indicata dall'Organo di Controllo nel suddetto rapporto ispettivo IPPC;

RILEVATA la necessità di procedere, con l'occasione, all'aggiornamento dell'AIA in essere anche in relazione alle precedenti modifiche non sostanziali all'assetto impiantistico del Centro Ecologico Baiona comunicate dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC in data 26/05/2014 (PG Provincia di Ravenna n. 48484/2014), in data 28/10/2015 (PG Provincia di Ravenna n. 84088/2015) come successivamente rettificata in data 16/11/2015 (PG Provincia di Ravenna n. 88906/2015) e in data 03/01/2017 (ns. PGRA/2017/119) come successivamente integrata a titolo volontario in data 22/02/2018 (ns. PGRA/2018/2558), riguardanti in particolare:

- l'integrazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'impianto TAS con l'inserimento di rifiuti organici di cui al codice EER 160306 contenenti glicerina, nel rispetto delle condizioni già stabilite nell'AIA per l'utilizzo nella sezione TAPO dell'impianto TAS di rifiuti ad elevato contenuto organico, in alternativa al dosaggio di reagenti come substrato organico;
- la regolamentazione in termini sia di valori limite di emissione, sia di monitoraggio, delle emissioni in atmosfera derivanti dall'incenerimento dei rifiuti nel Forno F3 (afferenti al punto di emissione E3) del Centro Ecologico Baiona, alla luce del mutato quadro normativo nazionale di cui al *Titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi* introdotto dal *Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46* recante attuazione della direttiva 2010/75/UE (cosiddetta direttiva IED) relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il convogliamento anche degli sfiati della vasca S18-A di post-denitrificazione e post-aerazione dell'impianto TAS all'esistente sistema di contenimento installato sul punto di emissione in atmosfera E22, a cui afferisce l'aspirazione delle vasche di stoccaggio S18-B/C/D per rifiuti liquidi non pericolosi dell'impianto TAS, prevedendone il potenziamento con un ulteriore scrubber quale secondo stadio di trattamento per migliorare l'efficienza di abbattimento degli odori. Tale ottimizzazione del sistema di contenimento degli sfiati delle vasche S18-A/B/C/D dell'impianto TAS comporta la dismissione dell'esistente biofiltro afferente al punto di emissione E9 previsto quale sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera derivanti dalla vasca S18-A, l'installazione di 2 nuovi serbatoi per lo stoccaggio dei reagenti (acido solforico/acido cloridrico, idrossido di sodio), in sostituzione di cisternette, nonché la realizzazione di una nuova linea di dosaggio dell'ipoclorito di sodio stoccato nell'esistente serbatoio S1002;
- l'integrazione del sistema di depurazione dei fumi del Forno F3 con una linea di dosaggio di una soluzione di bisolfito di sodio/tiosolfato di sodio (stoccata in apposito serbatoio esistente di capacità pari a 10 m³, in precedenza inutilizzato) che, in linea con le BAT di settore per l'incenerimento dei rifiuti in riferimento alla rimozione dello iodio, corrisponde alla soluzione da adottare indicata dall'Organo di Controllo nel suddetto rapporto ispettivo IPPC;

- i lavori di manutenzione straordinaria al Forno F2 (inattivo da luglio 2009) consistenti nella demolizione e smantellamento del camino compresa parte della relativa struttura di sostegno, per garantire la messa in sicurezza dell'area, che risultano completati nel settembre 2016 (ns. PGRA/2017/5800 del 28/04/2017) per cui il Forno F2 è temporaneamente privo del relativo sistema di evacuazione dei fumi;
- l'installazione di un nuovo serbatoio di capacità pari a 5 m³, dotato di idoneo bacino di contenimento, per lo stoccaggio di acido solforico in soluzione acquosa al 50% per il controllo del pH dell'acqua di raffreddamento delle torri evaporative a servizio del Forno F3;
- l'utilizzo di cloruro ferrico anziché ferroso (stoccato nell'esistente serbatoio S82) come agente coagulante nell'unità di trattamento primario della sezione TAPO e nella sezione TAPI dell'impianto TAS per migliorarne le rese di chiarificazione;
- la realizzazione di una tettoia in carpenteria metallica per la copertura dell'esistente vasca di raccolta delle scorie di incenerimento dei rifiuti nel Forno F3 per cui, ai fini del titolo abilitativo edilizio, risulta presentata al Comune di Ravenna in data 30/12/2016 apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
- l'integrazione con il parametro "Cadmio" dell'elenco delle sostanze pericolose presenti nello scarico parziale S1/B delle acque reflue industriali provenienti dalla sezione TAPI dell'impianto TAS;
- il recapito, mediante tubazione diretta, nella sezione TAPI dell'impianto TAS di un ulteriore flusso di acque meteoriche di dilavamento prodotte da terzi, provenienti dalla nuova stazione elettrica di smistamento di Terna (denominata "Ravenna Zona Industriale");

restando con successivo aggiornamento da conformare compiutamente l'AIA alle norme regolamentari e tecniche stabilite dal Titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi, come previsto dall'art. 237-duovicies del D.Lgs n. 152/2006 e smi in occasione del primo riesame anche con valenza di rinnovo o nuovo rilascio per modifica sostanziale dell'AIA stessa;

CONSIDERATO che nelle more dell'aggiornamento dell'AIA in essere per le parti interessate, anche sulla base del parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale ARPA di Ravenna - Unità IPPC-VIA (PG Provincia di Ravenna n. 95834 del 15/12/2015) a riscontro della richiesta inoltrata dalla Provincia di Ravenna con nota PG n. 86703/2015 del 06/11/2015, con nota ns. PGRA/2016/5812 del 18/05/2016 si impartivano specifiche condizioni e prescrizioni ai fini dell'attuazione delle modifiche non sostanziali comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi in data 28/10/2015 (PG Provincia di Ravenna n. 84088/2015);

DATO ATTO che in ottemperanza a quanto disposto con la suddetta nota ns. PGRA/2016/5812 del 18/05/2016, HERAmbiente SpA trasmetteva in data 29/06/2016 l'ulteriore aggiornamento del *Manuale del Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (SME) del Forno F3* (ns. PGRA/2016/7987) che supera la precedente revisione oggetto di apposita comunicazione di modifica non sostanziale presentata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs 152/2006 e smi tramite il portale regionale IPPC-AIA in data 10/03/2016 (ns. PGRA/2016/2868), anche al fine di corrispondere a quanto indicato dall'Organo di Controllo su soluzioni da adottare nel rapporto ispettivo IPPC soprarichiamato;

ACQUISITO in data 07/02/2017 (ns. PGRA/2017/1514) il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna - Unità IPPC-VIA sulle modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo del Centro Ecologico Baiona oggetto della suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi presentata dal gestore in data 03/01/2017 (ns. PGRA/2017/119) comprensivo di relazione tecnica istruttoria quale supporto tecnico per l'aggiornamento dell'AIA, a riscontro della richiesta inoltrata da questa SAC con nota ns. PGRA/2017/624;

PRESO ATTO della messa in esercizio in data 21/02/2018 del sistema di contenimento degli sfati provenienti dalle vasche S18-A/B/C/D dell'impianto TAS oggetto di ottimizzazione (punto di emissione E22), con contestuale disattivazione del biofiltro afferente al punto di emissione E9 che resta da smantellare (ns. PGRA/2018/1255 del 29/01/2018 e ns. PGRA/2018/1869 del 08/02/2018);

VALUTATA altresì l'occasione per provvedere alla rettifica dell'AIA attraverso la correzione di errori materiali riscontrati nel Provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3811 del 04/12/2013 (PG Provincia di Ravenna n. 48484/2014 del 27/05/2014) relativamente a:

- incongruenze negli autocontrolli stabiliti nel paragrafo D2.4) della Sezione D dell'Allegato all'AIA n. 3811 del 04/12/2013 per il monitoraggio dei punti di emissione E7, E8, E19, E20, E21, E23;
- erronea numerazione delle condizioni stabilite, in termini di limiti e prescrizioni, per le emissioni in acqua nel paragrafo D2.5) della Sezione D dell'Allegato all'AIA n. 3811 del 04/12/2013;
- quanto erroneamente riportato nel paragrafo D2.5) della Sezione D dell'Allegato all'AIA n. 3811 del 04/12/2013 in relazione agli autocontrolli sullo scarico parziale S1/B per il monitoraggio dei parametri

Selenio e Idrocarburi totali, per cui sono stabiliti valori limite di emissione e pertanto non sono da ricercare ai soli fini conoscitivi;

nonché introdurre precisazioni sulle modalità operative per il monitoraggio delle emissioni in acqua stabilite al paragrafo D3.1) della Sezione D dell'Allegato all'AIA n. 3811 del 04/12/2013 riguardanti lo scarico parziale S1/A1 costituito dalle acque di lavaggio fumi del forno F3, in relazione alle norme tecniche previste al Paragrafo E dell'Allegato 1 al Titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi per il campionamento delle acque di scarico degli impianti di incenerimento dei rifiuti;

DATO ATTO che la Ditta HERATECH srl risulta titolare dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata con propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1108 del 06/03/2017 e rilasciata con atto PG n. 44556/2017 del 13/03/2017 dal SUAP del Comune di Ravenna (ns. PGRA/2017/3937), ai sensi del DPR n. 59/2013, per l'esercizio dell'attività di laboratorio analisi coinsediata in Comune di Ravenna, Via Baiona n. 182 senza alcuna connessione tecnica-funzionale con il Centro Ecologico Baiona per cui, a riscontro di quanto segnalato nel suddetto rapporto ispettivo IPPC, risulta così chiarita la titolarità degli adempimenti connessi alle relative emissioni in atmosfera che con l'occasione si provvede a stralciare dal quadro emissivo autorizzato con l'AIA n. 3811 del 04/12/2013 in capo ad HERAmbiente SpA (denominate E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E24);

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano o meno l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alle suddette comunicazioni di modifica non sostanziale avanzate ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento delle dovute spese istruttorie ai fini dell'AIA, in conformità al DM 24 aprile 2008 e alla DGR n. 1913/2008 e smi;

CONSIDERATO che rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011 inerenti la documentazione antimafia è stata accertata, ai sensi dell'art. 29, comma 2) del D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014, l'avvenuta iscrizione in data 27/06/2016 di HERAmbiente SpA nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("*White List*") istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, per cui risulta avanzata istanza di rinnovo;

RITENUTO pertanto che, in relazione alle suddette comunicazioni di modifica non sostanziale avanzate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sussistono gli elementi per procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA di cui provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3811 del 04/12/2013 per le parti interessate;

DATO ATTO che, in adempimento all'AIA n. 3811 del 04/12/2013, risultano realizzati i previsti interventi di miglioramento ambientale finalizzati all'ottimizzazione delle modalità di gestione, in condizioni di emergenza, delle acque reflue organiche provenienti dallo Stabilimento Multisocietario costituiti dalla linea di by-pass che consente di deviare tali flussi nel serbatoio di emergenza S-52 dell'impianto TAS, evitando così l'interessamento della sezione di trattamento primario del TAPO in caso di emergenza (PG Provincia di Ravenna n. 77479/2014);

DATO ATTO altresì che:

- anche sulla base delle proposte avanzate dal gestore, l'AIA n. 3811 del 04/12/2013 fissava al 31/12/2016 il termine ultimo per la realizzazione degli interventi di copertura dell'intera unità di trattamento primario della sezione TAPO dell'impianto TAS (chiarificatori MS7A e MS7B, flottatori MS8 e MS21) con captazione e abbattimento dei relativi sfiati, quale intervento di miglioramento ambientale finalizzato alla riduzione delle emissioni in atmosfera di COV e sostanze odorigene;
- per l'attuazione di tale intervento di miglioramento ambientale, come richiesto dall'AIA in data 29/04/2014 il gestore presentava ai fini della condivisione la soluzione progettuale di base individuata, comprensiva del cronoprogramma degli interventi, prevedendo per gli sfiati captati il convogliamento di norma al Forno Incenerimento Sfiati (FIS) presente all'interno della stessa installazione IPPC, con l'emissione in atmosfera in condizioni di indisponibilità del FIS (PG Provincia di Ravenna n. 41569/2014 del 30/04/2014). A seguito dello sviluppo dell'ingegneria esecutiva e alla luce dell'installazione di un unico gruppo di aspirazione, l'intervento comportava l'introduzione di un nuovo punto di emissione in atmosfera (denominato E25) a cui afferiscono gli sfiati dei corpi tecnici oggetto di copertura in condizioni di indisponibilità del FIS (PG Provincia di Ravenna n. 76011/2015 del 24/09/2015);
- anche sulla base del parere espresso dal Servizio Territoriale ARPA di Ravenna – Unità IPPC-VIA (PG Provincia di Ravenna n. 44908/2014 del 13/05/2014), per la soluzione progettuale di base prospettata dal gestore risultava opportuno valutarne il possibile miglioramento e completamento, con apposito studio di fattibilità per l'implementazione di un idoneo sistema di contenimento degli sfiati per i periodi di indisponibilità del FIS (PG Provincia di Ravenna n. 62607/2014 del 15/07/2014) che veniva rimandato al termine dell'intervento in relazione alla necessità di caratterizzazione degli sfiati e allo stato di avanzamento dei lavori (PG Provincia di Ravenna n. 73700/2014 del 11/09/2014 e ns. PGRA/2016/7493 del 22/06/2016);
- a far data dal 01/08/2016 risulta attivato il nuovo punto di emissione E25 a cui afferiscono gli sfiati dei corpi tecnici oggetto di copertura limitatamente alle condizioni di indisponibilità del FIS, con l'eliminazione delle emissioni in atmosfera di tipo diffuso denominate ED2, ED3;
- con la comunicazione di fine lavori, il gestore presentava in data 30/12/2016 (ns. PGRA/2017/5 del 02/01/2017) le risultanze della caratterizzazione degli sfiati inviati di norma al FIS e del suddetto studio di fattibilità che, come integrato in data 31/03/2017 (ns. PGRA/2017/4628 e ns. PGRA/2017/4631 del 04/04/2017) a riscontro della richiesta formulata da questa SAC con nota ns. PGRA/2017/2580 del 24/02/2017, prevede quale ulteriore miglioramento ambientale per il contenimento delle emissioni in atmosfera di COV e sostanze odorigene anche nei periodi di indisponibilità del FIS riconducibili a condizioni eccezionali prevedibili (fermata programmata) o imprevedibili (emergenza) con durata stimata superiore alle 24 ore, il convogliamento al Forno F3 presente all'interno della stessa installazione IPPC delle correnti aspirate dai chiarificatori MS7A, MS7B e dai flottatori MS8 e MS21 nonché, con l'occasione, anche delle correnti aspirate dalla vasca di flocculazione S10 (con l'eliminazione dell'esistente punto di emissione E10) e dall'ispessitore MS11;

VALUTATA positivamente, in accordo con il Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna – Unità VIA-IPPC, la soluzione progettuale individuata dal gestore per implementare il suddetto intervento di miglioramento ambientale per la riduzione delle emissioni in atmosfera di COV e sostanze odorigene anche nei periodi di indisponibilità del FIS, per cui si provvede con l'occasione all'aggiornamento dell'AIA in essere per le parti interessate, al fine di impartire specifiche condizioni/prescrizioni anche in termini di monitoraggio;

PRESO ATTO che in data 10/07/2017 risultano completati i lavori di adeguamento sismico dei serbatoi S-618/A, S-618/B a servizio del Forno F3, consistenti in una nuova soletta di spessore pari a 50 cm inghisata all'esistente che costituisce anche pavimentazione del bacino di contenimento dei serbatoi stessi (ns. PGRA/2018/1259), come comunicati in data 15/03/2017 dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi (ns. PGRA/2017/3721);

VISTA l'approvazione con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 del 11/04/2017 del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020), entrato in vigore il 21/04/2017, recante misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale;

CONSIDERATO che l'installazione IPPC in oggetto risulta registrata EMAS (n. IT-001324) a far tempo dal 28/04/2011;

DATO ATTO che, alla luce delle modifiche normative introdotte dal *Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46*, l'istituto del rinnovo periodico (precedentemente disciplinato dall'articolo 29-octies del D.Lgs n. 152/2006) non è più formalmente contemplato dall'ordinamento normativo in materia di AIA, per cui sono prorogate le scadenze di legge delle AIA in vigore alla data dell'11 aprile 2014 (data di entrata in vigore del predetto D.Lgs n. 46/2014) e, di fatto, la loro durata è raddoppiata;

RITENUTO pertanto opportuno confermare l'applicazione della nuova disposizione di legge alla durata dell'AIA vigente e, con l'occasione, rendere evidente la ridefinizione della scadenza indicata nel provvedimento di AIA n. 3811 del 04/12/2013, la cui validità risulta estesa a 16 anni a partire dalla data del suo rilascio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-octies, commi 3 e 8 del D.Lgs n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs n. 46/2014;

RILEVATO che sussiste la necessità di aggiornare l'AIA vigente anche in relazione alle categorie di attività IPPC di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modificato dal D.Lgs n. 46/2014, in recepimento della direttiva IED;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle attività di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare, ovvero adeguare, le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

VISTA la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, le garanzie finanziarie richieste per l'esercizio delle attività di smaltimento di rifiuti anche pericolosi nell'installazione IPPC in oggetto sono determinate secondo le modalità indicate nella suddetta DGR n. 1991/2003 con le riduzioni di cui alla L. n. 1/2011, come da AIA n. 3811 del 04/12/2013, per cui il gestore provvedeva in proposito a favore della Provincia di Ravenna.

Tali garanzie finanziarie in essere dovranno pertanto essere adeguate per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto, in termini sia di estensione della durata in relazione alla proroga ex lege della validità dell'AIA, sia di beneficiario (ora ARPAE – Direzione Generale);

ATTESO che le garanzie finanziarie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATO il *Decreto Ministeriale 13 novembre 2014, n. 272* recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi, in attuazione dell'art. 29-sexies, comma 9-sexies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014 in recepimento della direttiva 2010/75/UE (cosiddetta "*direttiva IED*"), fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'AIA programma specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli. In adeguamento a tale previsione si rende pertanto necessaria l'integrazione del Piano di Monitoraggio dell'impianto inserito nell'AIA in essere;

VISTA in proposito la *Circolare Prot. n. 12422/GAB del 17/06/2015* con cui il MATTM chiariva che la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2) del DM n. 272/2014, opportunamente validata dall'autorità competente, può costituire una valutazione sistematica del rischio di contaminazione e pertanto può giustificare la definizione di diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli su acque sotterranee e sottosuolo;

VISTO il *Decreto Ministeriale 26 maggio 2016, n. 141* recante criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, in relazione all'obbligo di adottare le misure necessarie a rimediare all'inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee, con sostanze pericolose pertinenti, provocato dall'installazione;

PRESO ATTO degli esiti della verifica eseguita dal gestore secondo la procedura di cui all'Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 272 del 13/11/2014, per cui non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi (PG Provincia di Ravenna n. 65754 del 30/07/2015);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 3) del DM n. 141/2016, le installazioni IPPC per le quali non è necessaria la presentazione della suddetta relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Brusiani Francesca, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di considerare le modifiche comunicate dal gestore, così come sommariamente descritte nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA** per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, del provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3811 del 04/12/2013, anche recependo le indicazioni su soluzioni da adottare scaturite dai controlli programmati effettuati nell'anno 2015 presso l'installazione IPPC in oggetto;
2. **Di aggiornare l'AIA** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3811 del 04/12/2013 rilasciata, nella persona del suo legale rappresentante, alla Ditta **HERAmbiente SpA** avente sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (Partita IVA/C.F. 02175430392) per l'installazione IPPC denominata "**Centro Ecologico Baiona**" sita in Comune di Ravenna, Via Baiona n. 182, come di seguito indicato:
 - 2.a) La sezione informativa dell'AIA viene aggiornata sostituendo il **paragrafo A2.1) della Sezione A dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3811 del 04/12/2013 con il seguente:

A2.1) Informazioni sull'installazione

Il Centro Ecologico Baiona gestito da HERAmbiente SpA (ex Ecologia Ambiente srl) è ubicato a Nord-Est del centro urbano di Ravenna, in adiacenza allo Stabilimento Multisocietario (denominato "ex stabilimento petrolchimico Anic" e poi "ex Enichem") presente nell'area chimica e industriale di Ravenna che costituisce un Ambito Produttivo Omogeneo (APO) caratterizzato da specifici settori di attività che hanno la chimica come principale denominatore comune, oltre alla produzione di energia e alla fornitura di servizi ambientali in gran parte asserviti alle stesse attività produttive.

Sito

Ravenna, Via Baiona n. 182

Installazione IPPC

Il Centro Ecologico Baiona è costituito dai seguenti impianti funzionalmente e tecnicamente connessi tra loro ovvero gestiti unitariamente nella medesima installazione:

- *Forno Inceneritore F3 per la termodistruzione di rifiuti speciali e urbani, anche pericolosi, con recupero energetico.*
- *Impianto di Trattamento Acque di Scarico (TAS) per la depurazione di acque reflue industriali e meteoriche/dilavamento provenienti, oltre che dalle attività svolte nel sito stesso, dai gestori coinsediati nel Sito Multisocietario di Ravenna e da altri gestori esterni collegati via condotta all'impianto TAS. In tale impianto viene svolta anche attività di trattamento integrato chimico-fisico e biologico di rifiuti speciali, anche pericolosi, conferiti in conto terzi tramite mezzi mobili. L'impianto TAS è costituito nel suo complesso da due sezioni dedicate rispettivamente al Trattamento Acque di Processo Organiche (linea TAPO) e Trattamento Acque di Processo Inorganiche (linea*

TAPI) comprensive delle acque meteoriche e di dilavamento. Alla linea TAPO sono convogliate, oltre alle acque reflue derivanti da trattamento chimico-fisico specializzato per gli spurghi della sezione di abbattimento fumi del Forno F3, anche i reflui derivanti dal pretrattamento chimico-fisico a doppio stadio dei rifiuti liquidi conferiti tramite autobotti.

Infine è da rilevare il collegamento funzionale relativo alla gestione delle acque meteoriche/dilavamento e di processo derivanti dal Comparto polifunzionale di trattamento/smaltimento di rifiuti di Ravenna, sito sulla S.S. 309 Romea al km 2,6; tale collegamento è realizzato tramite 3 condotte interrate di proprietà di HERAmbiente SpA che collegano i due insediamenti distanti circa 2 km l'uno dall'altro, di cui una convoglia i reflui verso la linea TAPI, una verso la linea TAPO e una terza può essere utilizzata per entrambi gli scopi.

- Forno incenerimento F2 per il trattamento di sfiati gassosi clorurati provenienti via tubo da impianti dell'adiacente insediamento petrolchimico, che fino a luglio 2001 era altresì autorizzato allo smaltimento di rifiuti liquidi pericolosi (6.500 t/anno) ai sensi del D.Lgs n. 22/1997 e smi (oltre ai vent-gas clorurati provenienti dallo Stabilimento ex-Enichem), sospeso a seguito dell'entrata in vigore del DM n. 124/2000. L'impianto veniva successivamente adeguato alle prescrizioni del DM n. 503/1997 per l'incenerimento di rifiuti speciali non pericolosi (oltre ai vent-gas clorurati), aggiornando in tal senso l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera; l'attività non è poi mai stata avviata e non si rinnovava l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti liquidi continuando solo quella relativa ai vent-gas clorurati. A far tempo da luglio 2009 il Forno F2 è inattivo e da settembre 2016 temporaneamente privo del relativo sistema di evacuazione dei fumi.
- Forno Incenerimento Sfiati (FIS) per il trattamento di sfiati gassosi di processo non clorurati provenienti via tubo dall'adiacente insediamento petrolchimico, oltre che dalle attività svolte nel sito stesso.

Gestore

HERAmbiente SpA avente sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (C.F./P.IVA Reg. Imp. BO 02175430392), nella persona del proprio legale rappresentante

Attività IPPC

- Forno F3: attività di smaltimento mediante incenerimento (D10) di rifiuti speciali e urbani anche pericolosi con potenzialità annua di smaltimento fissata complessivamente pari a 40.000 t/anno, corrispondente ad una capacità superiore a 3 t/h di rifiuti non pericolosi e 10 t/giorno di rifiuti pericolosi (punti 5.2.a), 5.2.b) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi)
- Impianto TAS: attività di trattamento integrato chimico-fisico e biologico (D9/D8) di rifiuti speciali liquidi anche pericolosi con potenzialità annua di smaltimento fissata complessivamente pari a 200.000 t/anno, di cui al massimo 100.000 t/anno di rifiuti pericolosi, corrispondente ad una capacità superiore a 10 t/giorno di rifiuti pericolosi e 50 t/giorno di rifiuti non pericolosi (punti 5.1.a), 5.1.b), 5.3.a1), 5.3.a2) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) e attività di depurazione acque reflue industriali e meteoriche/dilavamento provenienti da installazioni IPPC collegate via condotta all'Impianto TAS, oltre che dalle attività IPPC svolte nello stesso sito (punto 6.II) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi)

Attività accessorie

- recupero energetico dai fumi di combustione del Forno F3;
- incenerimento sfiati gassosi non clorurati (Forno FIS) e clorurati (Forno F2) provenienti dallo Stabilimento Multisocietario di Ravenna;

che non ricadono nelle fattispecie di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi, ma sono comunque attività funzionalmente e tecnicamente connesse ovvero gestite unitariamente alle attività soggette ad AIA presenti nella stessa installazione IPPC.

- 2.b) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata sostituendo il **paragrafo B1) della Sezione B dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3811 del 04/12/2013 con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA =
€ 500,00

In relazione alle comunicazioni di modifica presentate ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 03/01/2017 (ns. PGRA/2017/119) e in data 10/07/2017 (ns. PGRA/2017/9515), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 3811 del 04/12/2013 con versamenti effettuati a favore di ARPAE rispettivamente in data 01/12/2016 e in data 10/07/2017, per un importo pari a € 500,00 ciascuno.

Il gestore ha altresì provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 3811 del 04/12/2013 anche in relazione alle precedenti comunicazioni di modifica presentate ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 26/05/2014 e in data 28/10/2015 e assunte al PG della Provincia di Ravenna rispettivamente con n. 48484/2014 e n. 84088/2015, con versamenti effettuati a favore della Provincia di Ravenna rispettivamente in data 13/05/2014 e in data 27/10/2015, per un importo pari a € 500,00 ciascuno.

In relazione alle comunicazioni di modifica presentate ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 03/02/2015 (PG Provincia di Ravenna n. 10550/2015) e in data 10/03/2016 (ns. PGRA/2016/2868) il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento delle spese istruttorie relative alle modifiche che possono essere gestite in semplice regime di comunicazione senza comportare l'aggiornamento dell'AIA n. 3811 del 04/12/2013 (TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE SENZA AGGIORNAMENTO AIA = € 100,00) con versamenti effettuati, rispettivamente a favore della Provincia di Ravenna in data 27/01/2015 per un importo pari a 100,00 e a favore di ARPAE in data 10/03/2016 per un importo pari a € 100,00.

- 2.c) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3811 del 04/12/2013, si prende atto dell'avvenuta ottimizzazione delle modalità di gestione, in condizioni di emergenza, delle acque reflue organiche provenienti dallo Stabilimento Multisocietario con la realizzazione della linea di by-pass che consente di deviare tali flussi nel serbatoio di emergenza S-52 dell'impianto TAS, evitando così l'interessamento della sezione di trattamento primario del TAPO in caso di emergenza.

Si prende atto altresì dell'avvenuta realizzazione del previsto intervento di miglioramento ambientale finalizzato alla riduzione delle emissioni in atmosfera di COV e sostanze odorigene mediante la copertura dell'intera unità di trattamento primario della sezione TAPO dell'impianto TAS (chiarificatori MS7A, MS7B e flottatori MS8, MS21) con captazione e convogliamento delle correnti aspirate, di norma, a termodistruzione al Forno Incenerimento Sfiati (FIS) presente all'interno della stessa installazione IPPC, con l'emissione in atmosfera in condizioni di indisponibilità del FIS.

L'attuazione di tale intervento in adempimento all'AIA n. 3811 del 04/12/2013 ha comportato a far data dal 01/08/2016 l'eliminazione delle emissioni in atmosfera di tipo diffuso denominate ED2, ED3 con l'introduzione di un nuovo punto di emissione in atmosfera (denominato E25) a cui afferiscono gli sfiati dei corpi tecnici oggetto di copertura limitatamente alle condizioni di indisponibilità del FIS.

Al fine di un ulteriore miglioramento ambientale, è altresì previsto il contenimento delle emissioni in atmosfera di COV e sostanze odorigene anche nei periodi di indisponibilità del FIS riconducibili a condizioni eccezionali prevedibili (fermata programmata) o imprevedibili (emergenza) con durata stimata superiore alle 24 ore, mediante il convogliamento al Forno F3 presente all'interno della stessa installazione IPPC, delle correnti aspirate dai chiarificatori MS7A, MS7B e dai flottatori MS8 e MS21 nonché, con l'occasione, anche delle correnti aspirate dalla vasca di flocculazione S10 (con l'eliminazione dell'esistente punto di emissione E10) e dall'ispessitore MS11.

Il Centro Ecologico Baiona è stato altresì oggetto di una serie di modifiche impiantistiche attuate nel corso degli anni 2016-2018 e in parte ancora da attuare, quali in particolare:

- integrazione del sistema di depurazione dei fumi del Forno F3 con una linea di dosaggio di una soluzione di bisolfito di sodio/tiosolfato di sodio, stoccata in serbatoio dedicato di capacità pari a 10 m³ (emissione diffusa ED68), così come comunicato dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi in data 28/10/2015 (PG Provincia di Ravenna n. 84088/2015);

- ottimizzazione del sistema di contenimento degli sfiati provenienti dalle vasche S18-A/B/C/D dell'impianto TAS mediante:
 - ✓ il convogliamento anche degli sfiati della vasca S18-A di post-denitrificazione e post-aerazione dell'impianto TAS all'esistente sistema di contenimento installato sul punto di emissione in atmosfera E22, a cui già afferiva l'aspirazione delle vasche di stoccaggio S18-B/C/D per rifiuti liquidi non pericolosi dell'impianto TAS, integrato con un ulteriore scrubber in serie quale secondo stadio di trattamento per migliorare l'efficienza di abbattimento degli odori;
 - ✓ la dismissione del precedente sistema di contenimento degli sfiati della vasca S18-A costituito da biofiltro, con disattivazione del relativo punto di emissione E9;
 - ✓ la realizzazione di una nuova linea di dosaggio dell'ipoclorito di sodio stoccato nell'esistente serbatoio S1002 e l'installazione di 2 nuovi serbatoi per lo stoccaggio di acido solforico/acido cloridrico, idrossido di sodio (emissioni diffuse E65, ED66), per l'esercizio del sistema di abbattimento in assetto modificato;
 così come comunicato dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi in data 28/10/2015 (PG Provincia di Ravenna n. 84088/2015) e in data 03/01/2017 (ns. PGRA/2017/119);
- demolizione e smantellamento del camino, compresa parte della relativa struttura di sostegno, del Forno F2 (inattivo da luglio 2009) per garantire la messa in sicurezza dell'area, così come comunicato dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi in data 28/10/2015 (PG Provincia di Ravenna n. 84088/2015);
- installazione di un nuovo serbatoio di capacità pari a 5 m³ e relativo bacino di contenimento per lo stoccaggio di acido solforico in soluzione acquosa al 50% (emissione diffusa ED69) per il controllo del pH dell'acqua di raffreddamento delle torri evaporative a servizio del Forno F3, così come comunicato dal gestore in data 03/01/2017 ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi (ns. PGRA/2017/119);
- utilizzo di cloruro ferrico anziché ferroso, stoccato nell'esistente serbatoio S82 (emissione diffusa ED63) come agente coagulante nell'unità di trattamento primario della sezione TAPO e nella sezione TAPI dell'impianto TAS per migliorarne le rese di chiarificazione, così come comunicato dal gestore in data 03/01/2017 ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi (ns. PGRA/2017/119);
- realizzazione di una tettoia in carpenteria metallica per la copertura dell'esistente vasca di raccolta delle scorie di incenerimento dei rifiuti nel Forno F3, così come comunicato dal gestore in data 03/01/2017 ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi (ns. PGRA/2017/119);
- adeguamento sismico dei serbatoi S-618/A, S-618/B a servizio del Forno F3, con nuova soletta di spessore pari a 50 cm inghisata all'esistente che costituisce anche pavimentazione del bacino di contenimento dei serbatoi stessi, così come comunicato dal gestore in data 15/03/2017 ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi (ns. PGRA/2017/3721);

Si prende infine atto del recapito, mediante tubazione diretta, nella sezione TAPI dell'impianto TAS di un ulteriore flusso di acque meteoriche di dilavamento prodotte da terzi, provenienti dalla nuova stazione elettrica di smistamento di Terna (denominata "Ravenna Zona Industriale").

- 2.d) La valutazione del Piano di Adeguamento/Miglioramento degli impianti riportata nell'AIA è aggiornata, anche sulla base delle proposte avanzate dal gestore in termini di miglioramento ambientale, sostituendo il **paragrafo D1) della Sezione D dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3811 del 04/12/2013 con il seguente:

DI) PIANO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI E SUA CRONOLOGIA

Dalla valutazione integrata ambientale e con particolare riferimento al posizionamento degli impianti rispetto alle BAT di cui alla precedente Sezione C risulta verificata l'adeguatezza ai requisiti della normativa IPPC, anche a seguito di quanto già attuato dal gestore in adempimento ai precedenti provvedimenti di AIA, fermo restando che si rende necessaria l'integrazione del Piano di Monitoraggio degli impianti in adeguamento a quanto previsto dall'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'AIA programma specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli.

Al fine di individuare le modalità e le frequenze per adempiere a tale previsione, il gestore è tenuto a trasmettere ad ARPAE - SAC di Ravenna entro il termine di 4 anni dall'entrata in vigore del D.Lgs n. 46/2014 (cioè entro il 11/04/2018) una proposta contenente modalità di svolgimento, frequenze e parametri, relativi a specifici controlli per le acque sotterranee e per il suolo, con l'indicazione, se del caso, delle modalità di valutazione sistematica del rischio di contaminazione. Tale proposta sarà valutata e sarà conseguentemente aggiornata l'AIA.

Qualora non pervenga tale proposta, l'AIA verrà aggiornata d'ufficio con l'indicazione delle frequenze stabilite all'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi e delle modalità di controllo definite in conformità alle metodologie di riferimento adottate nel settore.

Anche sulla base delle proposte avanzate dal gestore, si individuano alcuni **interventi di adeguamento/miglioramento ambientale** da attuare come di seguito indicato:

- **Entro il 31/03/2018** il gestore è tenuto ad informare ARPAE – SAC e ST di Ravenna sulle previsioni di ripristino del sistema di evacuazione dei fumi di cui risulta provvisoriamente privo il Forno F2, in relazione all'eventuale riattivazione del punto di emissione **E2** oppure al necessario aggiornamento del quadro emissivo autorizzato.
- **Entro il 31/03/2018** il gestore è tenuto a fornire chiarimenti/approfondimenti ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna sugli autocontrolli previsti sui flussi di rifiuti prodotti destinati al recupero esterno, anche valutando in tal senso l'integrazione del Piano di Monitoraggio del Centro Ecologico Baiona inserito in AIA.
- Ai fini dell'ulteriore contenimento delle emissioni in atmosfera di COV e sostanze odorigene, **entro il 31/12/2018** deve essere realizzato il previsto convogliamento al Forno F3, nei casi di indisponibilità del FIS riconducibili a condizioni eccezionali prevedibili (fermata programmata) o imprevedibili (emergenza) con durata stimata superiore alle 24 ore, delle correnti aspirate dai corpi tecnici dell'unità di trattamento primario della sezione TAPO dell'impianto TAS (vasca di flocculazione S10, chiarificatori MS7A, MS7B e flottatori MS8, MS21) e relativa sezione di trattamento fanghi (ispessitore MS11).

L'attuazione di tale intervento è subordinata alla presentazione al Comune di Ravenna di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini del titolo abilitativo edilizio. È fatto salvo altresì ogni adempimento in materia di rischio di incidente rilevante.

Al fine di perseguire un continuo miglioramento delle performances ambientali dell'installazione, il gestore è altresì tenuto a mantenere attivo e aggiornato il Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001.

- 2.e) Le condizioni relative alla gestione degli impianti stabilite nell'AIA sono aggiornate alla luce del nuovo quadro normativo nazionale introdotto dal D.Lgs n. 46/2014 in materia di incenerimento dei rifiuti, per cui nel **paragrafo D2.2) dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3811 del 04/12/2013 il riferimento al D.Lgs 11 maggio 2005, n. 133 è da intendersi superato e riferito al Titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

In particolare secondo quanto previsto dall'art. 237-duovies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, a far tempo dal 10/01/2016 il Forno F3 deve in ogni caso essere gestito in conformità al Titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di incenerimento dei rifiuti, anche per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nell'AIA.

- 2.f) Le comunicazioni e requisiti di notifica e informazione stabilite nell'AIA sono aggiornate sostituendo il **paragrafo D2.3) dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3811 del 04/12/2013 con il seguente:

D2.3) Comunicazioni e requisiti di notifica e informazione

I Manuali Operativi del Forno F3 e dell'impianto TAS, da tenere a disposizione degli organi di controllo quale parte integrante e sostanziale della presente AIA, devono essere aggiornati in caso di modifiche significative alle modalità di gestione indicate.

Fatto salvo quanto specificatamente indicato al paragrafo D1) della presente Sezione D), ogni aggiornamento dei Manuali Operativi in uso deve essere comunicato e valutato ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

*Come previsto dall'art. 29-sexies, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, deve essere redatta **annualmente** dal gestore una relazione descrittiva delle attività di monitoraggio richieste dall'AIA (REPORT ANNUALE), contenente la verifica di conformità rispetto ai limiti puntuali ovvero alle prescrizioni contenute nell'AIA stessa.*

*Tale Report Annuale dovrà essere trasmesso **entro il 30 aprile dell'anno successivo**, ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna e al Comune di riferimento.*

Una volta disponibili saranno forniti al gestore i modelli standard per il reporting dei dati. Fino a quel tempo i dati del monitoraggio vengono forniti sulla base di formati standard eventualmente già in uso ovvero su modelli predisposti dal gestore stesso.

Si rammenta al gestore che tale Report Annuale, in generale, deve essere completo con il commento e la valutazione dei dati in relazione sia alla loro conformità, sia al loro andamento nel corso di almeno gli ultimi 3 anni; all'interno del Report devono essere inoltre evidenziati eventuali eventi anomali.

Si rammenta altresì che tale Report Annuale è specifico delle attività di monitoraggio e pertanto non dovrà essere utilizzato per comunicazioni ulteriori non espressamente richieste.

In attuazione dei contenuti della Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna, si rammenta che lo strumento obbligatorio per l'invio dei report annuali degli impianti IPPC è il portale IPPC-AIA; il caricamento sul portale dei files elaborati dal gestore deve avvenire con le modalità riportate nell'Allegato 1 di detta determinazione.

Il gestore è altresì tenuto a presentare **entro il 30 aprile dell'anno successivo**, ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna, la Relazione Annuale di cui all'art. 237-septiesdecies, comma 5) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. relativa al funzionamento e alla sorveglianza del Forno F3; tale Relazione Annuale, che può essere ricompresa nel suddetto Report Annuale descrittivo delle attività di monitoraggio di cui art. 29-sexies, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., fornisce come requisito minimo informazioni in merito all'andamento del processo di incenerimento dei rifiuti e delle relative emissioni nell'atmosfera e nell'acqua.

Fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, ai sensi dell'art. 29-undecies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. in caso di incidenti o eventi imprevedibili che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente ARPAE - SAC e ST di Ravenna, e adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevedibili, informandone l'autorità competente.

Nel più breve tempo possibile (entro la mattina del giorno lavorativo successivo a quello in cui si verifica l'evento), il gestore è altresì tenuto a comunicare ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, mediante fax e PEC, i seguenti eventi:

- superamento di un valore limite relativo ad una misurazione puntuale, per cui devono essere ottemperate le prescrizioni specifiche riportate nell'autorizzazione. Contestualmente alla comunicazione (o nel minimo tempo tecnico) devono altresì essere documentate con breve relazione scritta, da trasmettere ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna, le cause di tale superamento e le azioni correttive poste in essere per rientrare nei limiti previsti dall'autorizzazione;
- avarie, guasti, anomalie che richiedono la riduzione di attività e/o fermata degli impianti e il ripristino di funzionalità successivo a tali eventi;
- eventi non prevedibili conseguenti ad incidenti/anomalie che possano causare emissioni accidentali in aria, acqua e suolo e con potenziali impatti sull'ambiente;
- guasti, anomalie dei dispositivi di depurazione o interruzioni di funzionamento conseguenti a manutenzioni ordinarie e/o straordinarie degli stessi di durata superiore a 1 h anche se non producono superamenti dei limiti emissivi;

oltre a mettere in atto, se del caso, le procedure previste nel Piano di Emergenza Interno che il gestore è tenuto ad adottare.

In caso di eventi anomali dovrà essere data comunicazione a mezzo fax nel più breve tempo possibile ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna, secondo quanto stabilito dallo specifico Protocollo operativo relativo al sistema di allertamento e informazione sottoscritto dalle aziende dell'Area Chimica e Industriale di Ravenna in data 19/09/2005 e sue successive modifiche e integrazioni.

In caso di incidenti che prevedano l'attivazione dei Piani di Emergenza Interna di sito e/o del Piano di Emergenza Esterna la comunicazione agli enti competenti dovrà essere effettuata secondo quanto previsto nei piani stessi.

- 2.g) Le condizioni stabilite nell'AIA per le emissioni in atmosfera sono aggiornate sostituendo il **paragrafo D2.4) della Sezione D dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3811 del 04/12/2013 con il seguente:

D2.4) Emissioni in atmosfera (aspetti generali, limiti, prescrizioni, requisiti di notifica specifici, monitoraggio)

Aspetti generali

Le emissioni in atmosfera derivanti dal Centro Ecologico Baiona oggetto della presente AIA sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni di seguito indicati, individuati sulla base di:

- D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. - Parte V, Titolo I in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività;

- *D.Lgs n. 152/2006 e smi - Parte IV, Titolo III-bis in materia di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti;*
- *Migliori Tecniche Disponibili (BAT) individuate sulla base dei criteri citati nel paragrafo C3) del presente Allegato all'AIA;*
- *DGR della Regione Emilia-Romagna n. 2236/2009 e smi in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera recante interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;*
- *criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera elaborati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico della Regione Emilia-Romagna (CRIAER);*
- *specifiche tecniche indicate dal gestore in merito ai processi e all'efficienza dei sistemi di abbattimento.*

Per le emissioni in atmosfera convogliate, salvo quanto diversamente stabilito, sono fissati limiti espressi in concentrazione con riferimento al funzionamento degli impianti nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Salvo quanto diversamente stabilito, i valori limite di emissione indicati sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa) e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo.

Per le emissioni in atmosfera diffuse di seguito elencate si prende atto, senza indicare limiti specifici, delle relative caratteristiche e/o delle tecnologie di abbattimento installate:

- **ED4:** *sfiati da serbatoio (S51) di equalizzazione acque di processo organiche - Impianto TAS;*
- **ED4bis:** *sfiati da serbatoio (S52) di equalizzazione acque di processo in condizioni di emergenza - Impianto TAS;*
- **ED5:** *emissioni da vasca (S44) di ingresso post-denitro acque di processo organiche - Impianto TAS;*
- **ED6:** *emissioni da sedimentatori secondari (MS10A/B/C) acque di processo organiche - Impianto TAS;*
- **ED7:** *sfiati da serbatoio (S1001) di stoccaggio acido acetico - Impianto TAS;*
- **ED8:** *emissioni da vasca (S20B) di accumulo acque di processo organiche da filtrare - Impianto TAS;*
- **ED9:** *emissioni da filtri a sabbia/antracite (FS1000A/B/C/D/E/F) - Impianto TAS;*
- **ED10:** *emissioni da vasca (S1007) di stoccaggio acque di processo organiche filtrate - Impianto TAS;*
- **ED11:** *emissioni da vasca (S1008) di accumulo acqua di controlavaggio - Impianto TAS;*
- **ED12:** *emissioni da vasca (S20) di clorazione e aerazione - Impianto TAS;*
- **ED13:** *emissioni da vasca (S100) di rilancio finale - Impianto TAS;*
- **ED14:** *emissioni da vasca (S504) di equalizzazione acque di processo organiche contenenti metalli pesanti - Impianto TAS;*
- **ED15:** *emissioni da vasca (S505) di omogeneizzazione acque di processo organiche contenenti metalli pesanti - Impianto TAS;*
- **ED16:** *emissioni da vasca (S506) di neutralizzazione e coagulazione acque di processo organiche contenenti metalli pesanti - Impianto TAS;*
- **ED17:** *emissioni da vasca (S507) di flocculazione acque di processo organiche contenenti metalli pesanti - Impianto TAS;*
- **ED18:** *emissioni da chiarificatori (MS502) acque di processo organiche contenenti metalli pesanti - Impianto TAS;*
- **ED20:** *sfiati da silo (MS5) di stoccaggio calce idrata trattamento fanghi - Impianto TAS (filtro a maniche);*
- **ED21:** *emissioni da fosse di stoccaggio rifiuti solidi - Forno F3;*
- **ED22:** *emissioni da 2 sili (S409/407) di stoccaggio miscela idrossido di calcio e carbone attivo - Forno F3 (filtro a maniche su ciascun silo);*
- **ED23:** *sfiati da silo (S402) di stoccaggio ceneri e polveri - Forno F3 (filtro a maniche);*
- **ED24:** *sfiati da serbatoi (S403/404/405) di ricircolo soluzione lavaggio fumi - Forno F3;*
- **ED25:** *emissioni da cabina analizzatore fumi incenerimento rifiuti - Forno F3;*
- **ED26:** *sfiati da silo (S508) di stoccaggio idrossido di calcio trattamento chimico-fisico acque di lavaggio fumi - Forno F3 (filtro a maniche);*
- **ED27:** *emissioni da vasca (S501) di omogeneizzazione trattamento chimico-fisico acque di lavaggio fumi - Forno F3;*
- **ED28:** *emissioni da vasca (S502) di neutralizzazione trattamento chimico-fisico acque di lavaggio fumi - Forno F3;*
- **ED29:** *emissioni da vasca (S503) di flocculazione trattamento chimico-fisico acque di lavaggio fumi - Forno F3;*

- **ED30:** emissioni da chiarificatori (MS506A/B - MS501A/B) trattamento chimico-fisico acque di lavaggio fumi - Forno F3;
- **ED31:** emissioni da vasca (S514) di accumulo acque di lavaggio fumi trattate per controlavaggio filtri a sabbia e carbone - Forno F3;
- **ED32:** emissioni da vasca (S516) di rilancio acque reflue - Forno F3;
- **ED33:** emissioni da ispessitore (S517) fanghi contenenti metalli pesanti - Forno F3;
- **ED34:** emissioni da vasca (S519) di raccolta acque di controlavaggio filtri a sabbia e carbone e acque di sgrondo delle centrifughe - Forno F3;
- **ED35:** emissioni da vasca di raccolta acque meteo contaminate e da serbatoio di accumulo (S623);
- **ED36:** emissioni da cabina analizzatore fumi incenerimento sfiati - Forno FIS;
- **ED37:** emissioni da cabina analizzatore fumi incenerimento sfiati clorurati - Forno F2;
- **ED38:** emissioni da lavaggio sfiati acidi - Forno F2;
- **ED39:** emissioni da pozzetto (S21) di rilancio fango di riciclo - Impianto TAS;
- **ED40:** sfiati sili (MS3A/B/C) di stoccaggio calce - Impianto TAS (filtri a maniche);
- **ED41:** aspirazione fosse (MS250 A/B/C/D) di stoccaggio rifiuti solidi (attivo nei periodi di fermata del Forno F3) e aspirazione cappa campionamento fusti (attivo durante campionamento) - Forno F3 (filtri a carboni attivi);
- **ED42:** aspirazione tramoggia pompa fanghi Forno F3, nei periodi di fermata del Forno F3 e in caso di fanghi con caratteristiche odorigene non trascurabili (filtro a carboni attivi);
- **ED43:** ricambio d'aria saletta di arrivo dei flussi di acque per gli analizzatori dell'impianto TAS;
- **ED44:** emissioni da filtro rotativo (PKS18) trattamento scarico automezzi in vasche S18B/C/D – Impianto TAS;
- **ED45:** emissioni da stoccaggio scorie – Forno F3;
- **ED46:** emissioni da cassoni polveri leggere - Forno F3;
- **ED47:** emissioni da cassone stoccaggio fanghi – Forno F3;
- **ED48:** emissioni da cumuli (in box) stoccaggio fanghi – Impianto TAS;
- **ED49:** emissioni da vagliatura e stoccaggio fanghi leggeri – Impianto TAS;
- **ED50:** emissioni da cassoni stoccaggio fanghi leggeri da vibrovaglio – Impianto TAS;
- **ED51:** emissioni da centrifuga (MS503) trattamento fanghi con metalli pesanti – Forno F3;
- **ED52:** emissioni da sezione di centrifugazione ed essiccamento fanghi – Impianto TAS;
- **ED53:** emissioni da stoccaggio fanghi pompabili – Forno F3;
- **ED54:** emissioni da area per operazioni di filtrazione/aspirazione dei rifiuti liquidi conferiti a mezzo ATB o in cisternette – Impianto TAS;
- **ED55:** emissioni da stoccaggio soda – Forno F3;
- **ED56:** emissioni da stoccaggio urea – Forno F3;
- **ED57:** emissioni da stoccaggio policloruro di alluminio – Impianto TAS;
- **ED58:** emissioni da stoccaggio substrato carbonioso – Impianto TAS;
- **ED59:** emissioni da stoccaggio acido fosforico – Impianto TAS;
- **ED60:** emissioni da stoccaggio soda – Impianto TAS;
- **ED61:** emissioni da stoccaggio ipoclorito di sodio – Impianto TAS;
- **ED62:** emissioni da stoccaggio soda – Impianto TAS;
- **ED63:** emissioni da stoccaggio cloruro ferrico – Impianto TAS;
- **ED65:** emissioni da stoccaggio acido solforico/acido cloridrico – Impianto TAS;
- **ED66:** emissioni da stoccaggio idrossido di sodio – Impianto TAS;
- **ED68:** emissioni da stoccaggio tiosolfato di sodio/bisolfito di sodio – Forno F3;
- **ED69:** emissioni da stoccaggio acido solforico in soluzione acquosa al 50% – Forno F3.

Nel caso di eventuali modifiche degli impianti, il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di diminuire le emissioni in atmosfera di polveri e NOx.

Limiti

Salvo quanto diversamente stabilito, i valori limite di emissione di seguito indicati si applicano ai "periodi di normale funzionamento" dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.

Per i forni FIS, F2, F3, il minimo tecnico (inteso come il carico minimo di processo compatibile con l'esercizio dell'impianto in condizione di regime) corrisponde al verificarsi delle seguenti condizioni di processo:

Impianto	Condizioni di processo
Forno FIS	Temperatura in camera di post-combustione pari a 800°C
Forno F2	Temperatura in camera di post-combustione pari a 850°C
Forno F3	Temperatura in camera di post-combustione pari a 850°C Presenza di "permessivo" di alimentazione rifiuti al forno ("permessivo" attivato dal conduttore d'impianto mediante comando da DCS)

Ai fini dell'applicazione dei valori limite di emissione in atmosfera stabiliti per i forni FIS, F2, F3 (punti di emissione E1, E2, E3), le condizioni di processo individuate sono da considerare quali discriminanti tra il minimo tecnico per il funzionamento a regime degli impianti e i transitori di avviamento/arresto.

Punto di emissione E1

FORNO FIS - Incenerimento sfiati (condizioni ordinarie)

Portata massima [Nm³/h] (*)	15.000
Altezza minima [m]	30
Temperatura minima [°C]	600
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm³]	Valore medio orario
CO	100
COT	30
NOx	300

Punto di emissione E1

FORNO FIS - Incenerimento sfiati (condizioni di bonifica)

Portata massima [Nm³/h] (*)	45.000
Altezza minima [m]	30
Temperatura minima [°C]	750
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm³]	Valore medio orario
CO	100
COT	30
NOx	600

(*) La portata dei fumi afferenti al punto di emissione E1 è stimata a DCS sulla base degli sfiati alimentati

I valori limite di emissione espressi in concentrazione degli inquinanti indicati per il punto di emissione E1, in entrambe le condizioni di esercizio, sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa) con tenore di ossigeno pari al 6% in volume.

Punto di emissione E2

FORNO F2 - Incenerimento sfiati clorurati

Portata massima [Nm³/h]	7.000		
Altezza minima [m]	50		
Temperatura minima [°C]	25		
Concentrazione massima ammessa inquinanti	Valore medio giornaliero	Valore medio orario	Valore medio su 8 ore
Polveri [mg/Nm³]	10	30	-
HCl [mg/Nm³]	30	-	-
HF [mg/Nm³]	1	4	-
NOx [mg/Nm³]	200	400	-
SOx [mg/Nm³]	100	200	-
TOC [mg/Nm³]	10	20	-
CO [mg/Nm³]	50	100	-
IPA [mg/Nm³]	-	-	0,01
PCDD+PCDF espressi come concentrazione "tossica equivalente" (*) [ng/Nm³]	-	-	0,1
Metalli totali (**) [mg/Nm³]	-	0,5	-
Hg [mg/Nm³]	-	0,05	-
Cd+Tl [mg/Nm³]	-	0,05	-

(*) determinata come stabilito nell'Allegato I al Titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi

(**) come somma di Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V

I valori limite di emissione espressi in concentrazione degli inquinanti indicati per il punto di emissione E2 sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa) con tenore di ossigeno pari al 11% in volume.

Punto di emissione E3

FORNO F3 - Incenerimento rifiuti

Portata massima [Nm ³ /h]	45.000				
Altezza minima [m]	60				
Temperatura minima [°C]	100				
Durata [h/d]	24				
Concentrazione massima ammessa inquinanti	Valore medio giornaliero	Valore medio su 30 minuti	Valore medio su 10 minuti	Valore medio su 30 minuti - 8 h	Valore medio su 6 h - 8 h
Polveri totali [mg/Nm ³]	10	30			
COT [mg/Nm ³]	10	20			
HCl [mg/Nm ³]	10	60			
HF [mg/Nm ³]	1	4			
SOx (espressi come SO ₂) [mg/Nm ³]	50	200			
NOx (espressi come NO ₂) [mg/Nm ³]	150	200			
CO [mg/Nm ³]	50	100	150		
NH ₃ [mg/Nm ³]	10	20			
Cd + Tl [mg/Nm ³]				0,05	
Hg [mg/Nm ³]				0,05	
Metalli totali (*) [mg/Nm ³]				0,5	
Pb [mg/Nm ³]				0,5	
PCDD+PCDF espressi come concentrazione "tossica equivalente" (**) [ng/Nm ³]					0,1
PCB-DL espressi come concentrazione "tossica equivalente" (**) [ng/Nm ³]					0,1
IPA [mg/Nm ³]					0,01

(*) come somma di Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V

(**) determinata come stabilito nell'Allegato I al Titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi

Per il punto di emissione E3 deve essere altresì garantito un limite di **100 mg/Nm³** per il parametro NO_x, espresso come **valore medio annuo e rilevato tramite lo SME installato**.

Il valore limite massimo di portata e il valore limite minimo di temperatura dei fumi afferenti al punto di emissione E3 si intendono stabiliti come media giornaliera.

I limiti indicati per il punto di emissione E3, per tutti i parametri compresa la portata, sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa).

Ai sensi del paragrafo B dell'Allegato I al Titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel caso di incenerimento di rifiuti pericolosi, la normalizzazione in base al tenore di ossigeno viene applicata soltanto se il tenore di ossigeno misurato supera il pertinente tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco che è fissato pari all'11% in volume.

Punto di emissione E4

IMPIANTO TAS - Caldaia a metano essiccamento fanghi

Portata massima [Nm ³ /h]	3.500
Altezza minima [m]	11
Durata [h/d]	24
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm ³]	
Polveri	5
Sostanze organiche (espresse come COT)	20
SOx	35
NOx	350
CO	100

I limiti indicati per il punto di emissione E4, per tutti i parametri compresa la portata, sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa).

Punto di emissione E5

IMPIANTO TAS - Sfiati di emergenza essiccatore fanghi

Portata massima [Nm ³ /h]	500
Altezza minima [m]	11
Durata [h/anno]	10

Per gli sfiati di emergenza afferenti al punto di emissione E5 non si indicano limiti specifici, in considerazione delle caratteristiche e della durata delle emissioni in atmosfera.

Punto di emissione E6

IMPIANTO TAS - Sfiati di emergenza stoccaggio rifiuti liquidi (filtro a carboni attivi)

Portata massima [Nm³/h]	150
Altezza minima [m]	2,5
Durata [h/anno]	10

Per il punto di emissione E6 si prende atto, senza indicare limiti specifici, delle caratteristiche delle relative emissioni in atmosfera e della tecnologia di abbattimento installata.

Punto di emissione E7

IMPIANTO TAS - Torre biologica S1000A

Portata [Nm³/h] (*)	7.000
Altezza minima [m]	22
Durata [h/d]	24

(*) indicativa

Punto di emissione E8

IMPIANTO TAS - Torre biologica S1000B

Portata [Nm³/h] (*)	7.000
Altezza minima [m]	22
Durata [h/d]	24

(*) indicativa

Per i punti di emissione E7, E8 si prende atto, senza indicare limiti specifici, delle caratteristiche delle relative emissioni in atmosfera.

Punto di emissione E10 (modifica)

IMPIANTO TAS - Sfiati di emergenza vasca di flocculazione S10

Portata massima [Nm³/h]	500
Altezza minima [m]	7

La vasca S10 dell'impianto TAS è chiusa e i relativi sfiati sono, di norma, inviati a termodistruzione al Forno FIS. Nelle more dell'attuazione dell'intervento di miglioramento ambientale per l'ulteriore contenimento delle emissioni in atmosfera di COV e sostanze odorigene di cui alla specifica prescrizione stabilita al Paragrafo D1) della presente Sezione D dell'Allegato all'AIA, si prende atto del punto di emissione E10, senza indicare limiti specifici, per l'utilizzo in emergenza nelle situazioni di fermata del FIS, in grado di evitare nella vasca S10 la formazione di atmosfere esplosive.

A seguito dell'implementazione di tale intervento di miglioramento ambientale con la realizzazione del convogliamento al Forno F3 delle correnti aspirate dall'intera unità di trattamento primario della sezione TAPO dell'impianto TAS e relativa sezione di ispessimento fanghi (compresa la vasca di flocculazione S10), tale punto di emissione in atmosfera viene disattivato e conseguentemente dismesso.

Punto di emissione E18

IMPIANTO TAS - Cappa chimica saletta analizzatori

Portata massima [Nm³/h]	950
Altezza minima [m]	3,7

Si prende atto delle caratteristiche delle emissioni in atmosfera provenienti dalla cappa di preparazione soluzioni di taratura per gli analizzatori acque nell'impianto TAS (E18) senza indicare limiti specifici in considerazione dell'estrema variabilità della composizione e della durata delle emissioni.

Punto di emissione E19

OFFICINA - Cappa saldatura

Portata massima [Nm³/h]	2.000
Altezza minima sopra il colmo del tetto [m]	1
Durata [h/d]	3
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm³]	
Polveri	10

Punto di emissione E20**OFFICINA - Cappa saldatura**

Portata massima [Nm ³ /h]	2.000
Altezza minima sopra il colmo del tetto [m]	1
Durata [h/d]	3
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm³]	
Polveri	10

Punto di emissione E21**OFFICINA - Cappa saldatura**

Portata massima [Nm ³ /h]	2.000
Altezza minima sopra il colmo del tetto [m]	1
Durata [h/d]	3
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm³]	
Polveri	10

Punto di emissione E22 (modifica)**IMPIANTO TAS - Aspirazione vasche S18-A/B/C/D (2 scrubber in serie)**

Nell'assetto impiantistico modificato, a tale punto di emissione afferiscono gli sfiati della vasca di post-denitrificazione e post-aerazione (S18-A) e di stoccaggio per rifiuti liquidi non pericolosi (S18-B/C/D) dell'impianto TAS.

Portata massima [Nm ³ /h]	15.000
Altezza minima [m]	7
Durata [h/d]	24
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm³]	
NH ₃	15
H ₂ S	5

Punto di emissione E23**UFFICI E SPOGLIATOI - Caldaia a metano per riscaldamento locali**

Si prende atto delle caratteristiche delle emissioni in atmosfera provenienti da tale caldaia ad uso civile, alimentata a metano, con potenza termica nominale pari a 34 kW, senza indicare limiti di emissione specifici, salvo quanto indicato nelle successive prescrizioni.

Punto di emissione E25 (nuovo)**IMPIANTO TAS – Sfiati di emergenza unità di trattamento primario sezione TAPO e relativa sezione di ispessimento fanghi^(*)**

Portata massima [Nm ³ /h]	8.000
Altezza minima [m]	7

I corpi tecnici dell'intera unità di trattamento primario della sezione TAPO dell'impianto TAS sono chiusi e i relativi sfiati sono, di norma, inviati a termodistruzione al Forno FIS. Si prende atto del punto di emissione E25, senza indicare limiti specifici, per l'utilizzo in situazioni di indisponibilità del FIS e nell'assetto impiantistico modificato^(*) del Forno F3, in grado di evitare nei corpi tecnici la formazione di atmosfere esplosive.

Salvo quanto indicato nelle successive prescrizioni, a tale punto di emissione afferiscono le correnti aspirate dai chiarificatori MS7A, MS7B e dai flottatori MS8, MS21 nonché, nell'assetto impiantistico modificato^(*), anche delle correnti aspirate dalla vasca di flocculazione S10 e dall'ispessitore MS11.

(*) A seguito dell'attuazione dell'intervento di miglioramento ambientale per l'ulteriore contenimento delle emissioni in atmosfera di COV e sostanze odorigene di cui alla specifica prescrizione stabilita al Paragrafo D1) della presente Sezione D dell'Allegato all'AIA.

Prescrizioni

1. Sul camino **E1** è installato un Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni (SMCE) derivanti dal Forno FIS in grado di monitorare i seguenti parametri: CO, COT, NOx, temperatura, O₂.
2. Il gestore deve prevedere un sistema di controllo al fine di evitare l'incenerimento nel Forno FIS di flussi contenenti sostanze clorurate. In tal senso è definita una procedura di garanzia per il controllo della qualità delle correnti a monte del Forno FIS.
3. Il gestore definisce, di concerto con i gestori degli impianti da cui provengono gli sfiati in ingresso al Forno FIS e con il gestore della Rete Torce dello Stabilimento Multisocietario, la procedura di gestione del sistema rispetto ai possibili flussi di sfiati da trattare e agli assetti di funzionamento del forno.
4. La temperatura di combustione del Forno F2 deve essere $\geq 850^{\circ}\text{C}$ e non sussiste l'obbligo di controllo del tenore di ossigeno in post-combustione.
5. Fatto salvo quanto specificatamente indicato al paragrafo D1) della presente Sezione D dell'Allegato all'AIA per l'adeguamento impiantistico del Forno F2, il camino **E2** deve essere dotato di un Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni (SMCE) derivanti dal Forno F2 in grado di monitorare i seguenti parametri: CO, CO₂, COT, NOx, SOx, HCl, HF, portata, temperatura, O₂, umidità (H₂O).
6. Per il Forno F3 non sussiste l'obbligo di controllo del tenore di ossigeno in post-combustione.
7. Sul camino **E3** è installato un Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni (SMCE) derivanti dal Forno F3 in grado di monitorare i seguenti parametri: Polveri, CO, CO₂, COT, NOx, SOx, HCl, HF, NH₃, portata, temperatura, pressione, O₂, umidità (H₂O).
Tale SMCE è costituito da un sistema di analisi principale e da un sistema di analisi alternativo da utilizzare in caso di fuori servizio del sistema principale.
8. Gli SMCE installati sui camini E1, E2, E3 sono realizzati e gestiti in conformità a quanto previsto nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006 e smi; lo SMCE installato sul camino E3 risponde altresì ai requisiti tecnici e gestionali stabiliti dal Titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di incenerimento dei rifiuti.
I dati giornalieri devono essere memorizzati su supporto informatico e archiviati a cura del gestore; tali dati sono tenuti a disposizione degli organi di controllo per un periodo minimo di 5 anni. Sono trasmessi on line ad ARPAE - ST di Ravenna i dati rilevati dallo SMCE installato sul punto di emissione E3 e, qualora riattivato il Forno F2, i dati rilevati dallo SMCE installato sul punto di emissione E2.
9. Il gestore adotta dei Manuali di Gestione degli SMCE installati sui camini E1, E2, E3 in cui, oltre a riportare le frequenze e le modalità di calibrazione, verifica e manutenzione degli strumenti, sono definiti i sistemi di acquisizione, archiviazione, validazione ed elaborazione dei dati, nonché le modalità operative e di comunicazione in caso di anomalie nella conduzione dei Forni FIS, F2, F3 e di avarie dei relativi SMCE.
I Manuali degli SMCE in uso, acquisiti come parte integrante della presente AIA, sono tenuti a disposizione degli organi di controllo. Tali Manuali, che devono avere validità non superiore a 5 anni dalla data di emissione, sono soggetti a riesame da parte del gestore almeno ogni 12 mesi.
Eventuali revisioni e/o modifiche dovranno essere comunicate e valutate ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.
10. Per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione, il Forno F3 può continuare a incenerire rifiuti per più di 4 ore consecutive; inoltre, la durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a 60 ore.
11. Per la gestione del sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera afferente al camino **E22** è adottata apposita Istruzione Operativa contenente le azioni da intraprendere sulla base dei dati rilevati dai sistemi di misura installati.
12. A seguito dell'ottimizzazione del sistema di abbattimento degli sfiati delle vasche S18-A/B/C/D dell'impianto TAS, per il punto di emissione **E22** nell'assetto impiantistico modificato deve essere espletata **entro il 21/03/2018** la procedura prevista all'atto della **messaggio a regime**, ai sensi dell'art. 269, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, effettuando 1 autocontrollo dei parametri autorizzati.
13. A seguito dell'attuazione dell'intervento di miglioramento ambientale per l'ulteriore contenimento delle emissioni in atmosfera di COV e sostanze odorigene di cui alla specifica prescrizione stabilita al Paragrafo D1) della presente Sezione D dell'Allegato all'AIA, l'utilizzo del punto di emissione **E25** è limitato ai periodi di indisponibilità del FIS riconducibili a condizioni eccezionali imprevedibili (emergenza) con durata stimata inferiore alle 24 ore oppure in condizioni di emergenza del Forno F3 con corrente da trattare già allineata al forno medesimo per indisponibilità del FIS.

Per ridurre l'utilizzo in condizioni di emergenza del punto di emissione E25, il gestore è tenuto a pianificare le fermate programmate degli impianti FIS e F3 in periodi diversi dell'anno.

14. Si autorizzano le emissioni in atmosfera provenienti dalla **torcia di emergenza F-601** a servizio del Forno F3 (punto di emissione **E1**), con portata massima influente pari a 3.000 Nm³/h, a condizione vengano garantiti i seguenti dispositivi di sicurezza:
- sistema di accensione automatica da pannello locale;
 - sistema di rilevazione fiamma, per ogni pilota;
 - schermo antiventio;
 - pannello locale di controllo per funzionamento automatico;
 - dispositivo di allarme a DCS in caso di assenza fiamma, per ogni pilota.
- In caso di spegnimento, deve altresì essere garantito il tempestivo intervento dell'operatore per la riaccensione.
15. La data, l'orario, il risultato delle misure discontinue di autocontrollo delle emissioni in atmosfera che il gestore è tenuto ad effettuare secondo il Piano di Monitoraggio degli impianti, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su un apposito registro con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna e firmato dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti. Su tale registro deve essere altresì annotato, con cadenza **semestrale**, il consumo di filo per saldatura relativo alla cappe afferenti ai punti di emissione **E19, E20, E21** nonché le manutenzioni da effettuare, con cadenza almeno **annuale**, sulla caldaia alimentata a metano ad uso civile afferente al punto di emissione **E23**.
16. Deve essere tenuta idonea registrazione, anche su supporto informatico, dei periodi di funzionamento della torcia di emergenza a servizio del Forno F3 (**E1**) e dei periodi di utilizzo del punto di emissione **E25**. Dovranno altresì essere registrate sia le manutenzioni da effettuare ai sistemi di abbattimento (filtri a maniche) installati sui silos di stoccaggio di sostanze polverulente (**ED20, ED22, ED23, ED26, ED40**), sia le sostituzioni dei filtri a carboni attivi previsti quali sistemi di contenimento delle emissioni **E6, ED41, ED42**.
17. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti possibili atti a prevenire eventuali emissioni maleodoranti e a limitare le emissioni diffuse polverulente nonché a mantenere costantemente in efficienza i sistemi di contenimento previsti.

Requisiti di notifica specifici

- Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera indicati, il gestore è tenuto ad informare ARPAE - SAC e ST di Ravenna entro le 8 ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile; in tali casi, si applica la procedura prevista dall'art. 271, comma 20-ter) del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
Al sensi dell'art. 237-octiesdecies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nei casi di guasto del Forno F3 il gestore riduce o arresta l'attività appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento, informando nel più breve tempo possibile ARPAE - SAC e ST di Ravenna del verificarsi di tali condizioni anomale di funzionamento; analoga comunicazione viene data non appena è ripristinata la completa funzionalità del Forno F3.
- Almeno 15 giorni prima dell'effettuazione degli autocontrolli previsti sulle emissioni in atmosfera afferenti al camino E3 (Forno F3) secondo il Piano di Monitoraggio degli impianti, il gestore deve comunicare tramite PEC al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna la data stabilita per i campionamenti.
- **Fino al 31/12/2018** e con riserva di modificare tale termine alla luce dei dati trasmessi, il gestore è tenuto a presentare con cadenza mensile ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna un riepilogo delle registrazioni dei periodi di utilizzo del punto di emissione **E25**, specificandone i motivi.
- Il gestore è tenuto a comunicare ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna l'avvenuto smantellamento del biofiltro pertinente al punto di emissione **E9** disattivato.
- Deve essere tempestivamente comunicata ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna l'avvenuta disattivazione e conseguente dismissione del punto di emissione **E10**.
- Nel più breve tempo possibile dalla disponibilità dei dati, devono essere comunicati tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, gli esiti dell'autocontrollo relativo alle emissioni in atmosfera afferenti al camino **E22** effettuato all'atto della messa a regime nell'assetto impiantistico modificato.

Monitoraggio

Per le emissioni in atmosfera, il Piano di Monitoraggio del Centro Ecologico Baiona prevede i seguenti autocontrolli da parte del gestore:

Autocontrolli Forno F3

Punto di controllo	Parametri Misurati	Frequenza controllo	Registrazione dati
E3 / Emissione camino forno F3	Si veda il Profilo analitico 1	Quadrimestrale	Registro emissioni Certificati analitici
E3 / Emissione camino forno F3	Si veda il Profilo analitico 1-bis	Continua (SME)	Registrazioni SME
ED41 / Emissioni da fosse di stoccaggio rifiuti solidi (MS 250 A/B/C/D) e da cappa campionamento fusti	Sostituzione carboni filtri	Triennale	Registrazione su sistema informatizzato di gestione rifiuti
ED42 / Emissioni da tramoggia pompa fanghi	Sostituzione carboni filtri	Biennale	Registrazione su sistema informatizzato di gestione rifiuti
ED26 / Emissioni silo idrossido di calcio trattamento chi-fi acque lavaggio fumi (S508)	Manutenzione filtri a maniche	Annuale	Registrazione su sistema informatico di manutenzione
ED23 / Emissioni silo ceneri e polveri (S402)	Manutenzione filtri a maniche	Annuale	Registrazione su sistema informatico di manutenzione
ED22 / Emissioni sili miscela idrossido di calcio e carbone attivo (S409-S407)	Manutenzione filtri a maniche	Annuale	Registrazione su sistema informatico di manutenzione
EC1 / Torcia di emergenza forno F3	Avviamenti	La torcia entra in funzione in tutte le occasioni nelle quali l'esercizio del forno F3 non è ordinario. L'esercizio ordinario del forno viene monitorato in continuo (e viene mantenuta traccia) tramite sistema di controllo DCS. Il sistema permette quindi di risalire anche a tutti i periodi di esercizio non ordinario	Relazione annuale predisposta ai sensi dell'art. 237-septiesdecies, comma 5) del D.Lgs n. 152/2006 e smi

Autocontrolli Forno FIS

Punto di controllo	Parametri Misurati	Frequenza controllo	Registrazione dati
E1 / Emissione camino forno FIS	Si veda il Profilo analitico 5	Annuale	Certificati analitici Registro emissioni
E1 / Emissione camino forno FIS	Si veda il Profilo analitico 5-bis	Continua (SME)	Registrazioni SME
Sfiati in ingresso al forno FIS	Si veda il Profilo analitico 6	Mensile	Certificati analitici

Autocontrolli Forno F2

Punto di controllo	Parametri Misurati	Frequenza controllo	Registrazione dati
E2 / Emissione camino forno F2	Si veda il Profilo analitico 7	Quadrimestrale/ Semestrale	Certificati analitici Registro emissioni
E2 / Emissione camino forno F2	Si veda il Profilo analitico 7-bis	Continua (SME)	Registrazioni SME
Sfiati in ingresso al forno F2 (*)	Si veda il Profilo analitico 8	Annuale	Certificati analitici

(*) Il gestore provvede agli stessi autocontrolli previsti per gli sfiati in ingresso al Forno F2, secondo le modalità indicate, per gli sfiati clorurati attualmente inviati a incenerimento al Forno F3.

Autocontrolli Impianto TAS

Punto di controllo	Parametri Misurati	Frequenza controllo	Registrazione dati
E4 / Emissione da caldaia essiccatore fanghi	Si veda il Profilo analitico 11	Annuale	Certificati analitici Registro emissioni
E22 / Emissione da trattamento aria esausta vasche S18 A/B/C/D	Si veda il Profilo analitico 12	Annuale	Certificati analitici
E6 / Sfiato di emergenza stoccaggio rifiuti liquidi TAS	Sostituzione carboni filtri	Biennale	Registrazione su sistema informatizzato di gestione rifiuti
ED40 / Emissioni sili calce (MS 3A/3B/3C)	Manutenzione filtri a maniche	Annuale	Registrazione su sistema informatico di manutenzione
ED20 / Emissioni silo calce idrata trattamento fanghi (MS 5)	Manutenzione filtri a maniche	Annuale	Registrazione su sistema informatico di manutenzione
E25 / Sfiati di emergenza unità di trattamento primario sezione TAPO	Durata emissioni in atmosfera	Ad ogni attivazione	Registrazione su sistema informatico/cartaceo

Altri controlli

Punto di controllo	Parametri Misurati	Frequenza controllo	Registrazione dati
E19-E20-E21 / Emissioni da cappe di saldatura officina	Consumo di filo per saldatura	Semestrale	Registro emissioni
E23 / Emissioni da riscaldamento locali (uffici e spogliatoi)	Manutenzione caldaia a metano ad uso civile	Annuale	Registro emissioni

PROFILO ANALITICO 1 (Forno F3) E3 - Emissione camino (analisi discontinue)	
Parametro	Quadrimestrale
Portata	x
Temperatura	x
Polveri	x
Acido cloridrico	x
Acido fluoridrico	x
Ossidi di azoto	x
Ossidi di zolfo	x
Ammoniaca	x
Carbonio Organico Totale	x
Monossido di carbonio	x
Metalli totali	x
Mercurio	x
Cadmio+Tallio	x
Piombo	x
IPA	x
PCDD/PCDF	x
PCB-DL	x

PROFILO ANALITICO 1-bis (Forno F3) E3 - Emissione camino (analisi tramite SME)	
Parametro	Continuo
Portata	x
Temperatura	x
Pressione	x
Ossigeno	x
Umidità	x
Polveri	x
Acido cloridrico	x
Acido fluoridrico	x
Ossidi di azoto	x
Ammoniaca	x
Ossidi di zolfo	x
Carbonio Organico Totale	x
Monossido di carbonio	x
Biossido di carbonio	x

Profilo analitico 5 (Forno FIS) E1 – Emissione camino (analisi discontinue)	
Parametro	Annuale
Temperatura	x
Monossido di Carbonio	x
Carbonio Organico Totale (COT)	x
Ossidi di azoto	x

Profilo analitico 5-bis (Forno FIS) E1 – Emissione camino (analisi tramite SME)	
Parametro	Continuo
Temperatura	x
Ossigeno	x
Monossido di Carbonio	x
Carbonio Organico Totale	x
Ossidi di azoto	x

Profilo analitico 6 (Forno FIS) Sfiati in ingresso al forno	
Parametro	Mensile
Acido cloridrico	x
Clorometano	x
Diclorometano	x
Cloroetano	x
Dicloroetano	x
Dicloroetilene	x
Terbutilcloruro	x
Cloruro di vinile monomero	x
Acido solfidrico	x

Profilo analitico 7 (Forno F2) E2 – Emissioni camino (analisi discontinue)		
Parametro	Quadrimestrale	Semestrale
Temperatura	x	
Portata	X	
Polveri	x	
Acido cloridrico	x	
Ossidi di azoto	x	
Ossidi di zolfo	x	
Carbonio organico totale	x	
Monossido di carbonio	x	
Metalli totali	x	
Mercurio	x	
Cadmio + Tallio	x	
Acido fluoridrico	x	
IPA		x
PCDD/PCDF		x

Profilo analitico 7-bis (Forno F2) E2 – Emissioni camino (analisi tramite SME)	
Parametro	Continuo
Portata	x
Temperatura	x
Ossigeno	x
Acido cloridrico	x
Ossidi di azoto	x
Ossidi di zolfo	x
Carbonio organico totale	x
Monossido di carbonio	x
Acido fluoridrico	x

Profilo analitico 8 (Forno F2) Sfiati in ingresso al forno	
Parametro	Annuale
Cloruro di Vinile Monomero	x
Ossigeno	x
Azoto	x
Anidride Carbonica	x
Monossido di carbonio	x

PROFILO ANALITICO 11 (Impianto TAS)	
E4 – Emissione caldaia impianto di essiccamento fanghi	
Parametro	Annuale
Portata	x
Temperatura	x
Polveri	x
Ossidi di zolfo	x
Ossidi di azoto	x
Monossido di carbonio	x
Carbonio organico totale	x

PROFILO ANALITICO 12 (Impianto TAS)	
E22 – Emissione Trattamento aria esausta vasche S18 A/B/C/D	
Parametro	Annuale
Portata	x
Ammoniaca	x
Acido solfidrico	x

- 2.h) Le condizioni stabilite nell'AIA per le emissioni in acqua sono aggiornate sostituendo il **paragrafo D2.5) della Sezione D dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3811 del 04/12/2013 con il seguente:

D2.5) Emissioni in acqua (aspetti generali, limiti e prescrizioni, requisiti di notifica specifici, monitoraggio)

Aspetti generali

Nel complesso impiantistico è presente uno scarico finale (S1) in acque superficiali (Canale Candiano) proveniente dall'impianto TAS e una serie di scarichi parziali verso lo stesso impianto TAS, alcuni dei quali (S1/A e S1/B) sono qualificati come scarichi parziali di sostanze pericolose ai sensi di quanto previsto all'art. 108 del D.Lgs n. 152/2006 e smi e nella DGR n. 1053/2003, mentre altri scarichi parziali (S1/A1, S1/A2, S1/A3) sono regolamentati per la verifica delle rese di abbattimento delle attività di trattamento rifiuti a monte degli stessi scarichi parziali.

Sono inoltre presenti 3 punti di scarico in condizioni di emergenza:

- *S1/E: scarico di emergenza, nel canale interno che recapita nel Canale Cupa, dell'impianto TAS in caso di blocco dei sistemi di rilancio al Canale Candiano;*
- *S2/E: scarico di emergenza, nel canale interno, della sezione di trattamento acque di processo inorganiche TAPI, in caso di portata influente di acque dall'insediamento petrolchimico in occasione di eventi piovosi eccezionali;*
- *S3/E: scarico di emergenza delle acque inorganiche trattate nella sezione TAPI.*

I valori limite di emissione e le prescrizioni che il gestore è tenuto a rispettare per gli scarichi idrici in acque superficiali sono individuati sulla base di:

- *D.Lgs n. 152/2006 e smi - Parte III, Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;*
- *Migliori Tecniche Disponibili (BAT) individuate sulla base dei criteri citati nel paragrafo C3) del presente Allegato all'AIA;*
- *DGR della Regione Emilia-Romagna n. 1053/2003 concernente indirizzi per l'applicazione della normativa nazionale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;*
- *Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Ravenna approvata, in attuazione al Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Emilia-Romagna, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 22/03/2011.*

Limiti e prescrizioni

Lo scarico in acque superficiali (Canale Candiano, bacino idrografico del Canale Candiano) di acque reflue industriali contenenti anche "sostanze pericolose" provenienti dal Centro Ecologico Baiona è autorizzato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. *Lo scarico, di tipo continuo, è relativo ad acque reflue industriali provenienti dalle attività di incenerimento rifiuti urbani e speciali anche pericolosi prodotti da terzi, di incenerimento sfati clorurati e non, di trattamento di acque reflue industriali, meteoriche e di dilavamento prodotte in proprio e da terzi, convogliate tramite tubazione diretta e trattamento di rifiuti liquidi anche pericolosi prodotti da terzi. Lo scarico finale in acque superficiali, nel punto ufficiale di prelevamento*

denominato **S1**, è relativo al flusso di tali acque reflue industriali in uscita dai trattamenti svolti nell'impianto TAS.

2. Ai sensi di quanto previsto all'art. 108 del D.Lgs n. 152/2006 e smi e nella DGR n. 1053/2003, con le acque reflue industriali è autorizzato lo scarico parziale delle seguenti "sostanze pericolose", presenti in concentrazioni superiori ai limiti rilevabilità, provenienti dalla sezione TAPO dell'impianto TAS (uscita S 1007) alle condizioni di cui al successivo punto 3).

L'elenco delle "sostanze pericolose" individuate nella Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nella Tabella 1/A dell'Allegato 1 alla Parte III del D.Lgs n. 152/2006 e smi e nella Tabella 5 dell'Allegato 2 alla DGR n. 1053/2003, e presenti nello scarico parziale denominato **S1/A** in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento è indicato nella tabella di seguito riportata.

Scarico parziale S1/A
Sostanza pericolosa
Nichel
Arsenico
Cadmio
Cromo totale
Mercurio
Piombo
Rame
Selenio
Zinco
Idrocarburi totali
Solventi organici azotati
Solventi clorurati
Fenoli
Solventi organici aromatici

3. Lo scarico parziale di sostanze pericolose nel punto ufficiale di prelevamento S1/A deve rispettare i valori limite di emissione per le sostanze pericolose di seguito indicati che corrispondono ai valori limite di emissione stabiliti nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs n. 152/2006 e smi (scarico in acque superficiali) per le stesse sostanze specifiche:

Scarico parziale S1/A	
Sostanza pericolosa	Valore limite di emissione [mg/l]
Nichel	2
Arsenico	0,5
Cadmio	0,02
Cromo totale	2
Mercurio	0,005
Piombo	0,2
Rame	0,1
Selenio	0,03
Zinco	0,5
Idrocarburi totali	5
Solventi organici azotati	0,1
Solventi clorurati	1
Fenoli	0,5
Solventi organici aromatici	0,2

4. A monte dello scarico parziale di sostanze pericolose proveniente dalla sezione TAPO (S1/A) sono identificati 3 ulteriori punti di scarico parziale relativi a flussi di acque reflue industriali provenienti dalle attività di trattamento rifiuti svolte all'interno del Centro Ecologico Baiona e in particolare:

- scarico parziale **S1/A1** della sezione di trattamento acque di lavaggio fumi del Forno F3 verso la fase di rilancio (pozzetto S516) alla sezione di trattamento primario della linea TAPO dell'impianto TAS (direttamente in vasca di flocculazione S10 o comunque in essa previo passaggio in serbatoio S52);
- scarico parziale **S1/A2** della sezione di pretrattamento chimico-fisico a doppio stadio di rifiuti liquidi della linea TAPO dell'impianto TAS verso la fase di rilancio (pozzetto S516) alla sezione di trattamento primario della stessa linea TAPO (direttamente in vasca di flocculazione S10 o comunque in essa previo passaggio in serbatoio S52);

- scarico **S1/A3** della sezione di equalizzazione della linea TAPO dell'impianto TAS verso la successiva sezione di trattamento biologico della stessa linea TAPO, a valle del serbatoio S51. Tali ulteriori scarichi idrici parziali sono regolamentati ai fini della verifica delle rese di abbattimento dei processi di trattamento rifiuti e non vengono qualificati come "scarichi parziali" di sostanze pericolose ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs n. 152/2006 e della DGR n. 1053/2003.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dalla DGR n. 1053/2003, con le acque reflue industriali è autorizzato lo scarico parziale delle seguenti "sostanze pericolose", presenti in concentrazioni superiori ai limiti rilevabilità, provenienti dalla sezione TAPI dell'impianto TAS (uscita MS 15A/B) alle condizioni di cui al successivo punto 6). L'elenco delle "sostanze pericolose" individuate nella Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nella Tabella 1/A dell'Allegato 1 alla Parte III del D.Lgs n. 152/2006 e smi e nella Tabella 5 dell'Allegato 2 alla DGR n. 1053/2003, e presenti nello scarico parziale denominato **S1/B** in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche è indicato nella tabella di seguito riportata.

Scarico parziale S1/B
Sostanza pericolosa
Arsenico
Cromo totale
Cadmio
Nichel
Rame
Fenoli
Solventi organici aromatici
Mercurio
Piombo
Zinco
Solventi clorurati
Selenio
Idrocarburi totali

6. Lo scarico parziale di sostanze pericolose nel punto ufficiale di prelevamento S1/B deve rispettare i valori limite di emissione per le sostanze pericolose di seguito indicati che corrispondono ai valori limite di emissione stabiliti per lo scarico in acque superficiali nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs n. 152/2006 e smi:

Scarico parziale S1/B	
Sostanza pericolosa	Valore limite di emissione [mg/l]
Arsenico	0,5
Cromo totale	2
Cadmio	0,02
Nichel	2
Rame	0,1
Fenoli	0,5
Solventi organici aromatici	0,2
Mercurio	0,005
Piombo	0,2
Zinco	0,5
Solventi clorurati	1
Selenio	0,03
Idrocarburi totali	5

7. Qualora dagli esiti dei programmi di autocontrollo e monitoraggio, ovvero dai controlli di ARPAE, emerga la presenza di altre sostanze pericolose ovvero alcune non siano più rilevate, il gestore è tenuto a provvedere ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi ai fini dell'aggiornamento degli elenchi di cui ai precedenti punti 2) e 5) anche procedendo, ove necessario, alla caratterizzazione come scarichi di sostanze pericolose, al fine di stabilire la presenza o meno di tali sostanze negli scarichi parziali e nello scarico finale, prendendo a riferimento i seguenti limiti di rilevabilità strumentale:

<i>Sostanza pericolosa</i>	<i>Limite di rilevabilità [mg/l]</i>
<i>Arsenico</i>	<i>0,01</i>
<i>Cadmio</i>	<i>0,001</i>
<i>Cromo totale</i>	<i>0,01</i>
<i>Cromo esavalente</i>	<i>0,02</i>
<i>Mercurio</i>	<i>0,0005</i>
<i>Nichel</i>	<i>0,01</i>
<i>Piombo</i>	<i>0,02</i>
<i>Rame</i>	<i>0,01</i>
<i>Selenio</i>	<i>0,005</i>
<i>Zinco</i>	<i>0,02</i>
<i>Fenoli</i>	<i>0,01</i>
<i>Solventi organici aromatici</i>	<i>0,001</i>
<i>Composti organici alogenati (esclusi pesticidi)</i>	<i>0,005</i>
<i>Idrocarburi totali</i>	<i>0,05</i>

8. Lo scarico finale delle acque reflue industriali, nel punto ufficiale di prelevamento denominato S1, deve essere conforme ai valori limite di emissione per lo scarico in acque superficiali di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., ad eccezione dei parametri cloruri e solfati non applicabili agli scarichi in zone equiparabili ad acque costiere. Inoltre, i valori limite di emissione per i parametri azoto totale e fosforo totale sono fissati cautelativamente rispettivamente pari a 15 mg/l e 2 mg/l.
9. Per lo scarico finale in acque superficiali contenente anche "sostanze pericolose" S1 è comunque fatto salvo quanto stabilito al successivo paragrafo D2.8) del presente Allegato all'AIA per la gestione dei processi di trattamento rifiuti, con particolare riferimento al punto 2.n) relativamente ai limiti qualitativi stabiliti per le acque di lavaggio fumi forno F3 pretrattate (S1/A1), per le acque di processo organiche contenenti metalli pesanti pretrattate (S1/A2) e per le acque di processo organiche in ingresso al trattamento biologico (S1/A3).
10. Sulla linea TAPI dell'impianto TAS è altresì autorizzato lo scarico (denominato S2/E) nel canale interno, che recapita nel Canale Cupa, relativo allo stramazzo della vasca S33 in condizioni di portata influente di acque meteoriche miscelate con acque inorganiche comunque pretrattate nella stessa vasca S33, superiore alla capacità di trattamento della stessa linea TAPI. L'utilizzo di tale scarico di emergenza deve essere rilevato e registrato a cura del gestore.
11. Si prende atto altresì che sul punto finale di scarico S1 sono presenti 2 punti di scarico di emergenza (sicurezza passiva per deviare lo scarico nel canale interno e quindi nel Canale Cupa in caso di emergenza dovuto a blocco dei sistemi di rilancio nel Canale Candiano). I due scarichi di emergenza sono denominati rispettivamente S1/E e S3/E e in caso di loro utilizzo deve essere data tempestiva comunicazione ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna.
12. Sugli scarichi parziali di sostanze pericolose S1/A e S1/B delle sezioni TAPO e TAPI dell'impianto TAS sono installati sistemi di campionamento automatici.
13. Va mantenuto in opera il misuratore di portata previsto sulla linea di scarico S1 delle acque reflue industriali, al fine di poter quantificare il flusso di massa delle sostanze pericolose scaricate in acque superficiali.
14. La planimetria della rete fognaria di stabilimento con indicati i punti ufficiali di prelevamento delle acque reflue industriali ai fini del controllo della qualità dello scarico finale e degli scarichi parziali, costituisce parte integrante della presente AIA e viene allegata; tale planimetria va resa disponibile agli agenti accertatori in caso di eventuale controllo.
15. Si fa riserva di aggiornare e/o modificare le prescrizioni di cui ai precedenti punti 2. e 5. sulla base di eventuali direttive applicative del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. in materia di scarichi di sostanze pericolose.
16. Le condizioni e le prescrizioni di cui al presente atto potranno essere riesaminate e modificate ai sensi e per gli effetti di eventuali ulteriori limiti e vincoli stabiliti dalla pianificazione settoriale anche in attuazione e perfezionamento del Piano di Tutela delle Acque regionale, al fine di tutelare le acque costiere dell'Adriatico e le Pialasse (zona sensibile).
17. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui il gestore deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente in materia e non comprese dalla presente AIA. In particolare, il gestore è tenuto a rapportarsi con il Consorzio di Bonifica competente per territorio, per eventuali adempimenti.

Requisiti di notifica specifici

- *Nel caso si verificano imprevisti tecnici ovvero eventi anomali che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi idrici, dovrà esserne data immediata comunicazione ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna.*
- *Ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime ovvero la qualità degli scarichi idrici dovrà essere preventivamente comunicata e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi.*
- *Almeno 15 giorni prima dell'effettuazione degli autocontrolli previsti sullo scarico idrico finale S1 secondo il Piano di Monitoraggio degli impianti, il gestore deve comunicare tramite PEC al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna la data stabilita per i campionamenti.*

Monitoraggio

Per le emissioni in acqua, il Piano di Monitoraggio del Centro Ecologico Baiona prevede i seguenti autocontrolli da parte del gestore, in corrispondenza dei seguenti punti di controllo dell'impianto TAS per i quali sono stabiliti dei limiti specifici di emissione (scarico finale e scarichi parziali):

Punti di controllo	Parametri misurati	Frequenza controllo
S1 <i>Punto finale di scarico in acque superficiali</i>	<i>Si veda il Profilo analitico 13</i>	<i>quadrimestrale</i>
S1/A <i>Scarico parziale acque di processo organiche trattate (uscita S1007)</i>	<i>Si veda il Profilo analitico 14</i>	<i>mensile</i>
S1/B <i>Scarico parziale acque di processo inorganiche trattate (uscita MS 15A/B)</i>	<i>Si veda il Profilo analitico 15</i>	<i>mensile</i>
S1/A1 <i>Scarico parziale acque di lavaggio fumi forno F3 pretrattate (a monte S516)</i>	<i>Si veda il Profilo analitico 2</i>	<i>continua/giornaliera/mensile/semestrale</i>
S1/A2 <i>Scarico parziale acque di processo organiche contenenti metalli pesanti pretrattate (a monte S516)</i>	<i>Si veda il Profilo analitico 17</i>	<i>trimestrale</i>
S1/A3 <i>Scarico parziale acque di processo organiche in ingresso al trattamento biologico (torri S1000A/B)</i>	<i>Si veda il Profilo analitico 16</i>	<i>trimestrale</i>

Per lo scarico finale S1 deve altresì essere determinato, su base annua, il flusso di massa scaricato in acque superficiali di Azoto Totale. Tale determinazione deve essere sempre inserita nel Report Annuale.

L'efficienza dell'impianto TAS e delle sezioni che lo compongono è monitorata attraverso l'analisi del "bilancio inquinanti dell'impianto TAS" predisposto semestralmente dal gestore; il bilancio è elaborato su base mensile tramite le analisi di routine condotte dal gestore sulle correnti in ingresso e in uscita dalle diverse sezioni di impianto.

Sulla base di tale bilancio, deve essere dato riscontro nel Report Annuale dell'effettiva capacità residua della sezione TAPO dell'impianto TAS per il trattamento di rifiuti liquidi provenienti da terzi e conferiti tramite autobotti, rispetto al flusso prioritario di acque reflue provenienti via tubo dall'insediamento petrolchimico di Ravenna e da altri impianti limitrofi.

Ai fini della verifica di conformità ai valori limite di emissione fissati nell'AIA per lo scarico parziale S1/A2 che si applicano nel solo caso di alimentazione dei rifiuti liquidi, risulta implementata e adottata all'interno del SGA idonea istruzione operativa (IO.0368) che esplicita le modalità di controllo dell'alimentazione di rifiuti alla sezione di trattamento chimico-fisico a doppio stadio dell'impianto TAS - linea TAPO; il gestore assicura comunque l'esecuzione a monte della vasca S516 degli autocontrolli previsti per lo scarico parziale S1/A2, a prescindere dalle tipologie dei flussi alimentate al trattamento (acque reflue industriali e/o rifiuti liquidi) che devono essere indicate negli autocontrolli effettuati.

PROFILO ANALITICO 13 (Impianto TAS)	
S1 - Punto finale di scarico in acque superficiali	
Parametro	Frequenza quadrimestrale
<i>pH</i>	x
<i>Temperatura</i>	x
<i>Solidi sospesi totali</i>	x
<i>BOD₅ (come O₂)</i>	x
<i>COD (come O₂)</i>	x
<i>Alluminio</i>	x
<i>Arsenico</i>	x
<i>Boro</i>	x
<i>Bario</i>	x
<i>Cadmio</i>	x
<i>Cromo totale</i>	x
<i>Cromo VI</i>	x
<i>Ferro</i>	x
<i>Manganese</i>	x
<i>Mercurio</i>	x
<i>Nichel</i>	x
<i>Piombo</i>	x
<i>Rame</i>	x
<i>Selenio</i>	x
<i>Stagno</i>	x
<i>Zinco</i>	x
<i>Cianuri totali (come CN)</i>	x
<i>Cloro attivo libero</i>	x
<i>Solfuri (come H₂S)</i>	x
<i>Solfiti (come SO₃)</i>	x
<i>Fluoruri</i>	x
<i>Fosforo totale (come P)</i>	x
<i>Azoto ammoniacale (come NH₄)</i>	x
<i>Azoto nitroso (come N)</i>	x
<i>Azoto nitrico (come N)</i>	x
<i>Azoto totale</i>	x
<i>Grassi e oli animali /vegetali</i>	x
<i>Idrocarburi totali</i>	x
<i>Fenoli</i>	x
<i>Aldeidi</i>	x
<i>Solventi organici aromatici</i>	x
<i>Solventi organici azotati</i>	x
<i>Solventi organici clorurati</i>	x
<i>Tensioattivi totali</i>	x
<i>Pesticidi fosforati</i>	x
<i>Pesticidi totali – esclusi i fosforati tra cui:</i>	x
<i>Aldrin</i>	x
<i>Dieldrin</i>	x
<i>Endrin</i>	x
<i>Isodrin</i>	x
<i>Escherichia Coli</i>	x
<i>Saggio tossicità acuta (*)</i>	x

(*) Trattandosi di acque con alto contenuto salino il saggio sarà eseguito con vibriofisceri (in accordo alla nota 5 alla Tabella 3 in Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs n. 152/2006 e smi)

PROFILO ANALITICO 14 (Impianto TAS – Sezione TAPO)	
S1/A - Scarico parziale acque di processo organiche trattate (uscita S1007)	
Parametro	Frequenza mensile
<i>Cadmio</i>	x
<i>Crompo totale</i>	x
<i>Mercurio</i>	x
<i>Piombo</i>	x
<i>Rame</i>	x
<i>Selenio</i>	x
<i>Zinco</i>	x
<i>Idrocarburi totali</i>	x
<i>Solventi organici azotati</i>	x
<i>Solventi organici clorurati</i>	x
<i>Fenoli totali</i>	x
<i>Solventi organici aromatici</i>	x
<i>Arsenico</i>	x
<i>Cromo VI (*)</i>	x
<i>Nichel</i>	x

(*) parametri per cui non sono stabiliti limiti allo scarico, ricercati ai soli fini conoscitivi

PROFILO ANALITICO 15 (Impianto TAS – Sezione TAPI)	
S1/B - Scarico parziale acque di processo inorganiche trattate (uscita MS 15A/B)	
Parametro	Frequenza mensile
<i>Mercurio</i>	x
<i>Piombo</i>	x
<i>Zinco</i>	x
<i>Solventi organici clorurati</i>	x
<i>Arsenico</i>	x
<i>Cadmio</i>	x
<i>Cromo totale</i>	x
<i>Cromo VI (*)</i>	x
<i>Nichel</i>	x
<i>Rame</i>	x
<i>Selenio</i>	x
<i>Fenoli</i>	x
<i>Idrocarburi totali</i>	x
<i>Solventi organici aromatici</i>	x
<i>Solventi organici azotati (*)</i>	x

(*) parametri per cui non sono stabiliti limiti allo scarico, ricercati ai soli fini conoscitivi

PROFILO ANALITICO 2 (Forno F3) <i>S1/A1 - Scarico parziale acque di lavaggio fumi Forno F3 pretrattate (a monte S516)</i>				
Parametro	Frequenza			
	<i>giornaliera</i>	<i>mensile</i>	<i>semestrale</i>	<i>continua</i>
<i>Arsenico</i>		<i>x</i>		
<i>Cadmio</i>		<i>x</i>		
<i>Cromo</i>		<i>x</i>		
<i>Mercurio</i>		<i>x</i>		
<i>Nichel</i>		<i>x</i>		
<i>Piombo</i>		<i>x</i>		
<i>Rame</i>		<i>x</i>		
<i>Solidi sospesi totali</i>	<i>x</i>	<i>x</i>		
<i>Tallio</i>		<i>x</i>		
<i>Zinco</i>		<i>x</i>		
<i>Diossine e Furani (PCDD/PCDF)</i>			<i>x</i>	
<i>Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)</i>			<i>x</i>	
<i>Policlorobifenili (PCB-Dl)</i>			<i>x</i>	
<i>Portata</i>				<i>x</i>
<i>Temperatura</i>				<i>x</i>
<i>pH</i>				<i>x</i>

PROFILO ANALITICO 17 (Impianto TAS – Sezione TAPO) <i>S1/A2 - Scarico parziale acque di processo organiche contenenti metalli pesanti pretrattate (a monte S516)</i>	
Parametro	Frequenza trimestrale
<i>Arsenico</i>	<i>x</i>
<i>Cadmio</i>	<i>x</i>
<i>Cromo VI</i>	<i>x</i>
<i>Mercurio</i>	<i>x</i>
<i>Nichel</i>	<i>x</i>
<i>Piombo</i>	<i>x</i>
<i>Rame</i>	<i>x</i>
<i>Selenio</i>	<i>x</i>

PROFILO ANALITICO 16 (Impianto TAS – Sezione TAPO) <i>S1/A3 - Scarico parziale acque di processo organiche in ingresso al trattamento biologico (torri S1000A/B)</i>	
Parametro	Frequenza trimestrale
<i>Arsenico</i>	<i>x</i>
<i>Cadmio</i>	<i>x</i>
<i>Cromo VI</i>	<i>x</i>
<i>Mercurio</i>	<i>x</i>
<i>Nichel</i>	<i>x</i>
<i>Piombo</i>	<i>x</i>
<i>Rame</i>	<i>x</i>
<i>Selenio</i>	<i>x</i>
<i>Solventi organici clorurati</i>	<i>x</i>
<i>Pesticidi fosforati</i>	<i>x</i>
<i>Pesticidi totali - fosforati esclusi tra cui:</i>	<i>x</i>
<i>Aldrin</i>	<i>x</i>
<i>Dieldrin</i>	<i>x</i>
<i>Endrin</i>	<i>x</i>
<i>Isodrin</i>	<i>x</i>
<i>Fenoli</i>	<i>x</i>
<i>Solventi organici azotati</i>	<i>x</i>
<i>Solventi organici aromatici</i>	<i>x</i>
<i>Idrocarburi totali</i>	<i>x</i>

- 2.i) L'elaborato grafico Cod. Doc. CO 03 RA AA 03 M5 I1 01.00 nella revisione del 21/02/2018 allegato al presente provvedimento aggiorna e sostituisce la **planimetria della rete fognaria di stabilimento** che costituisce parte integrante dell'AIA;
- 2.j) Le condizioni stabilite nell'AIA per la gestione rifiuti di cui al **paragrafo D2.8) della Sezione D dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3811 del 04/12/2013 sono aggiornate come segue.

La prescrizione di cui al punto **2.j)** è così integrata:

2.j) [... omissis...]

I rifiuti ad elevato contenuto organico di cui al codice EER 160306 contengono glicerina.

La prescrizione di cui al punto **7.** è così integrata:

7. [... omissis...]

Il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dal trattamento primario della sezione TAPO dell'impianto TAS (fanghi da vibrovaglio di cui al codice EER 190813) deve essere effettuato in cassoni scarrabili dotati di copertura.*

Per lo scarico parziale **S1/A1** della sezione di trattamento acque di lavaggio fumi del Forno F3, è da intendersi prescritto ai punti **1.i)**, **2.n)** il rispetto dei valori limite di emissione di cui al **Paragrafo D dell'Allegato 1 al Titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi.**

- 2.k) Le condizioni stabilite nell'AIA per il monitoraggio dei consumi di risorse energetiche e idriche, materie prime e di servizio/ausiliarie sono aggiornate integrando il **paragrafo D2.9) della Sezione D dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3811 del 04/12/2013 come segue:

D2.9) Consumi di risorse energetiche e idriche, materie prime e di servizio/ausiliarie (aspetti generali, monitoraggio)

Monitoraggio

[... omissis...]

Il gestore è altresì tenuto a registrare i consumi dei reagenti (bisolfito di sodio/tiosolfato di sodio) utilizzati per l'abbattimento dello iodio nella colonna di lavaggio fumi C401 del Forno F3, da riportare anche nel Report annuale.

- 2.l) Le condizioni stabilite nell'AIA per la gestione del fine vita degli impianti sono aggiornate sostituendo il **paragrafo D2.11) della Sezione D dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3811 del 04/12/2013 con il seguente:

D2.11) Gestione del fine vita degli impianti (aspetti generali, prescrizioni, requisiti di notifica specifici)

Aspetti generali

L'installazione oggetto della presente AIA è nata agli inizi degli anni 70, ampliandosi progressivamente nel corso degli anni fino all'attuale assetto impiantistico.

I primi impianti furono realizzati dall'allora ANIC con lo scopo esclusivo di trattare le acque reflue e/o rifiuti del sito petrolchimico di Ravenna e comprendevano la linea di trattamento acque reflue di processo e il forno a piani multipli F1 per l'incenerimento dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione (anni 1972/1973). Successivamente (1974/1975) furono realizzati la linea di depurazione acque bianche, costituita da una vasca di sedimentazione e da due chiariflocculatori e il forno a camera statica F2 per l'incenerimento di rifiuti liquidi clorurati. A partire dall'inizio degli anni 80, con l'entrata in vigore delle nuove normative in materia di smaltimento rifiuti, si è sviluppata progressivamente l'attività per conto terzi e si è proceduto al revamping del Forno F2.

Nel 1996 è stato realizzato l'impianto di essiccamento a servizio dell'impianto di trattamento reflui.

Nel 1997 è entrato in funzione il Forno F3 a tamburo rotante per l'incenerimento dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi, con recupero energetico.

Nel 2001 il Forno F1 è stato completamente ristrutturato adeguandolo alla nuova attività di combustione di gas non clorurati (Forno Inceneritore Sfiati) e nel 2002 è stata adeguata la linea di trattamento fumi del Forno F2 in relazione ai nuovi limiti di emissione autorizzati.

Nel corso del 2004 è stato effettuato il revamping dell'impianto trattamento acque con la realizzazione delle nuovi torri biologiche, di una nuova sezione di filtrazione su sabbia e antracite nonché l'installazione di nuove centrifughe di filtrazione fanghi.

Nel corso degli anni si sono succedute diverse gestioni di società del Gruppo ENI, fino all'attuale gestione del Gruppo HERA, dapprima (ottobre 2004) come Ecologia Ambiente srl e dal luglio 2009 come HERAmbiente srl, poi trasformata in SpA.

Viste le finalità, la tipologia e la rilevanza plano-volumetrica del Centro Ecologico Baiona, non appare pertanto realistico delineare oggi un piano di ripristino e reinserimento del sito; al tempo di un eventuale futuro intervento di ripristino ambientale dell'area, gli impianti e le strutture potrebbero infatti aver subito modifiche e integrazioni oggi non prevedibili, in risposta ad esigenze funzionali e a vincoli normativi futuri.

Relativamente alle informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva dell'attività, si prende atto degli esiti della verifica eseguita dal gestore secondo la procedura di cui all'Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 272 del 13/11/2014, per cui non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

Prescrizioni

1. All'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui insiste il Centro Ecologico Baiona dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti o accidentali di inquinamento del suolo e del sottosuolo. In ogni caso il gestore dovrà provvedere a:
 - lasciare il sito in sicurezza;
 - bonificare impianti, vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque reflue, pipeline, ecc. provvedendo ad un corretto recupero ovvero smaltimento del contenuto;
 - rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero ovvero smaltimento degli stessi.
2. Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera e) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, al momento della cessazione definitiva dell'attività, il gestore è tenuto ad eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

Requisiti di notifica specifici

- Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, il gestore dovrà comunicare ad ARPAE - SAC di Ravenna un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti. Eventuali dismissioni in corso di esercizio, dovranno essere attuate con modalità similari.
- 2.m) Nelle more di conformare compiutamente l'AIA come disposto dall'art. 237-duovicies del D.Lgs n. 152/2006 e smi secondo le previsioni di aggiornamento di cui al successivo punto 9., il **Piano di Monitoraggio e controllo degli impianti** di cui al **paragrafo D3.1) della Sezione D dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3811 del 04/12/2013 è da intendersi aggiornato nelle modalità operative per il monitoraggio delle EMISSIONI IN ATMOSFERA derivanti dall'incenerimento di rifiuti nel Forno F3 considerando, per il relativo punto di emissione E3, le metodiche di campionamento/analisi e la valutazione dei risultati delle misurazioni di cui al paragrafo C dell'Allegato 1 al Titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi, con le seguenti precisazioni:
- Il valore dell'intervallo di confidenza di ciascun risultato delle misurazioni effettuate in continuo per il parametro NH₃ nei fumi del forno F3 (punto di emissione E3) non può eccedere il 20% del valore limite di emissione riferito alla media giornaliera.
 - In merito ai criteri indicati al paragrafo C, punto 1, lettera b) dell'Allegato 1 al Titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi per la valutazione di conformità delle misurazioni in continuo ai valori limite di emissione stabiliti per il parametro CO nei fumi del forno F3 (punto di emissione E3), ai fini dell'univoca definizione di "qualsiasi periodo di 24 ore" si indica quanto segue:
 - ✓ in caso di avvio dell'impianto, e quindi in assenza di dati di monitoraggio nelle 24 ore precedenti, la valutazione di conformità di eventuali superamenti dei limiti deve essere eseguita sui valori medi di 10 minuti nel corso delle 24 ore successive all'evento;
 - ✓ nel caso di fermata dell'impianto si devono considerare le 24 ore precedenti;
 - ✓ nel caso in cui l'impianto sia in marcia regolare e viene rilevato un superamento della media semioraria, il sistema procede a valutare le medie di 10 minuti in tutti i periodi di 24 ore (precedenti e successive) che comprendono la semiora di supero (48 periodi di 24 ore che iniziano 23 ore e 30 minuti prima del superamento e terminano 23 ore e 30 minuti dopo il medesimo - media mobile di 24 ore). In ciascuno dei 48 periodi così individuati il sistema calcola la percentuale delle medie di 10 minuti che risultano inferiori al relativo

limite; se almeno una delle 48 percentuali così calcolate risulta inferiore al 95% la valutazione risulta di non conformità;

- ✓ nel caso in cui si verifichi la situazione per cui all'interno di un determinato periodo di 24 ore sono ricompresi periodi di fermo o di avviamento/arresto dell'impianto durante i quali non sono disponibili le misure delle medie di 10 minuti, il gestore è tenuto a comunicare, a ARPAE - SAC e ST di Ravenna, la non conformità che sarà valutata caso per caso, senza prevedere una regola generale.

Tali criteri di valutazione dei risultati delle misurazioni in continuo del monossido di carbonio (CO) devono essere riportati nel relativo Manuale SME.

- 2.n) Il **Piano di Monitoraggio e controllo degli impianti** di cui al **paragrafo D3.1) della Sezione D dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3811 del 04/12/2013 è aggiornato per le EMISSIONI IN ACQUA sostituendo le modalità operative per il monitoraggio con le seguenti:

EMISSIONI IN ACQUA - MODALITÀ OPERATIVE PER IL MONITORAGGIO

➤ Metodi di campionamento e misura

Relativamente alle modalità di campionamento, dove non diversamente espresso, le determinazioni analitiche si intendono riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore.

Per il campionamento e l'analisi delle acque di lavaggio fumi del forno F3 si fa riferimento alle norme tecniche previste al Paragrafo E, punto 1. dell'Allegato 1 al Titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le acque di scarico degli impianti di incenerimento, per cui relativamente ai parametri campionati mensilmente, ad esclusione dei SST, il campione deve essere rappresentativo del flusso dello scarico S1/A1 su un periodo di 24 ore.

Per ogni misura di inquinante e/o parametro di riferimento effettuata agli scarichi idrici deve essere reso noto dal laboratorio/sistema di misura, l'incertezza della misura con un coefficiente di copertura almeno pari a 2 volte la deviazione standard (P95%) del metodo utilizzato.

Per la verifica delle caratteristiche delle emissioni autorizzate possono essere utilizzati:

a) *metodi normati quali:*

- *metodiche previste nel Decreto 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'Allegato I del D.Lgs n. 372/99", pagina 67;*
- *manuale n. 29/2003 APAT/IRSA-CNR;*

b) *metodi normati emessi da Enti di normazione:*

- *UNI/Unichim/UNI EN;*
- *ISO;*
- *ISS (Istituto Superiore Sanità);*
- *Standard Methods for the examination of water and wastewater (APHA-AWWA-WPCF).*

In relazione a quanto sopra indicato, è fatto salvo che indipendentemente dalla fonte o dal contesto in cui il metodo viene citato o indicato, deve essere sempre presa a riferimento la versione più aggiornata. Parimenti, la stessa valutazione deve essere fatta in ordine all'emissione di un nuovo metodo emesso dall'Ente di normazione e che non viene sempre recepito in tempo reale dai riferimenti normativi.

I metodi utilizzati alternativi e/o complementari ai metodi ufficiali devono avere un limite di rilevabilità complessivo che non ecceda il 10% del valore limite stabilito. In casi particolari l'utilizzo di metodi con prestazioni superiori al 10% del limite devono essere preventivamente concordati con ARPAE - ST di Ravenna.

Quando viene utilizzato un metodo interno deve essere specificato il metodo ufficiale di riferimento e la modifica apportata a tale metodo.

Per quanto concerne i metodi utilizzati per gli autocontrolli previsti per le emissioni in acqua nel Piano di Monitoraggio del Centro Ecologico Baiona che costituisce parte integrante dell'AIA, si ribadisce che al momento della presentazione dei relativi rapporti di prova dovrà essere data evidenza dell'incertezza estesa associata al dato analitico, ricordando che l'incertezza estesa deve essere compatibile con i coefficienti di variazione (Cv) di ripetibilità indicati nei metodi ufficiali.

➤ Valutazione dei risultati analitici delle misurazioni

Il criterio decisionale per l'analisi di conformità al valore limite di emissione, in funzione dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato della Misurazione ± Incertezza di Misura") è il seguente:

- il risultato di un controllo risulta CONFORME quando l'estremo superiore dell'intervallo di confidenza della misura risulta inferiore al valore limite autorizzato (VLE);

- il risultato di un controllo risulta CONFORME quando l'estremo superiore dell'intervallo di confidenza della misura risulta superiore al VLE ma la misura rilevata è sotto il VLE;
- il risultato di un controllo è da considerarsi NON CONFORME quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura risulta inferiore al VLE e la misura rilevata è sopra il VLE; in questo caso si dovrà procedere ad una analisi di conformità del risultato come indicato nella linea guida ISPRA 52/2009 "L'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura";
- il risultato di un controllo risulta NON CONFORME quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura risulta superiore al VLE.

ARPAE per la valutazione dei propri dati analitici si è dotata di una specifica Linea Guida recante "Criterio decisionale per l'analisi di conformità ad un limite di legge in funzione dell'incertezza di misura" (LG 20/DT).

Per la valutazione di conformità delle misurazioni ai valori limite di emissione stabiliti per lo scarico parziale S1/A1 delle acque di lavaggio fumi del forno F3, è fatto salvo il rispetto dei criteri di cui al Paragrafo E, punto 2. dell'Allegato 1 al Titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

➤ Accessibilità dei punti di prelievo e loro caratteristiche

I punti ufficiali di campionamento devono essere posizionati e manutenzionati in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento così come previsto dall'art. 101 del D.Lgs n. 152/2006 e smi e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs n. 81/2008 e smi. Inoltre il gestore deve assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc.) dei pozzetti ufficiali di campionamento onde consentire il prelievo delle acque reflue ed inoltre rendere disponibile, se necessaria, idonea attrezzatura (DPI) per gli operatori degli organi di controllo.

I pozzetti di campionamento, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, pozzetti di raccordo, ecc., devono sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso delle acque reflue.

- 2.o) Le condizioni dell'AIA stabilite nella **SEZIONE D2 dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3811 del 04/12/2013 sono aggiornate integrando l'**elenco dei rifiuti ammessi all'impianto TAS** con la tipologia di rifiuti non pericolosi di cui al **codice EER 160306** (rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305);
- 2.p) I metodi analitici e limiti di quantificazione riportati nella **SEZIONE D3)** allegata al presente atto aggiornano il **Piano di Monitoraggio e controllo degli impianti** parte integrante dell'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3811 del 04/12/2013;
3. Di ridefinire, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3) e 8) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la scadenza dell'AIA fissata nel provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3811 del 04/12/2013, confermando che la **validità dell'AIA** è da intendersi estesa al **04/12/2029**, fatto salvo che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'AIA è comunque disposto dall'autorità competente **entro 4 anni** dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività IPPC principale svolta nell'installazione.
Entro la scadenza dell'AIA ovvero a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il gestore è tenuto a presentare per via telematica, tramite il Portale AIA-IPPC, apposita **istanza di riesame** contenente le informazioni di cui all'art. 29-octies, comma 5) del D.Lgs n. 152/2006 e smi. Fino alla pronuncia dell'Autorità Competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'AIA in suo possesso;
4. Di stabilire che per l'esercizio delle attività di smaltimento dei rifiuti nell'installazione, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA a prestare a favore di questa Agenzia (ARPAE - Direzione Generale – Via Po, 40139 Bologna) nuove garanzie finanziarie ovvero ad adeguare, tramite appendici, le garanzie finanziarie attualmente in essere, secondo le modalità definite ai sensi della DGR n. 1991/2003 e della Legge n. 1/2011, con riferimento al presente atto.
Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, le attività di smaltimento dei rifiuti possono essere proseguite alle condizioni indicate nell'AIA vigente.
Presso l'installazione, unitamente all'AIA, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di questa SAC delle garanzie finanziarie prestate per esibirle ad ogni richiesta degli organi di controllo;

5. Di dare atto che le garanzie finanziarie richieste al precedente punto 4., ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per l'esercizio dell'attività di smaltimento dei rifiuti anche pericolosi nell'installazione IPPC in oggetto dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
6. Di precisare che, alla luce del nuovo riparto di competenze definito dalla LR n. 13/2015, nel provvedimento di AIA in oggetto, tutti i riferimenti alla Provincia di Ravenna quale Autorità Competente sono da intendersi relativi ad ARPAE - SAC di Ravenna;
7. Di precisare altresì che, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 12 della L.R. n. 21/2004 e smi, le misure di controllo del rispetto delle condizioni dell'AIA sono esercitate da ARPAE;
8. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3811 del 04/12/2013;
9. Di dare atto che come disposto dall'art. 237-duovicies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, si provvederà con successivo aggiornamento, in occasione del primo riesame anche con valenza di rinnovo o nuovo rilascio per modifica sostanziale, a conformare compiutamente l'AIA alle norme regolamentari e tecniche stabilite dal Titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di incenerimento dei rifiuti;
10. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
11. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.